

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1098 del 04/07/2022

Seduta Num. 30

Questo lunedì 04 **del mese di** Luglio
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Donini Raffaele	Assessore
5) Felicori Mauro	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Mammi Alessio	Assessore
8) Priolo Irene	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2022/1138 del 22/06/2022

Struttura proponente: SETTORE ATTRATTIVITA', INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E GREEN ECONOMY,
LAVORO, FORMAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BANDO "ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN
EMILIA-ROMAGNA. ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO
- BANDO 2022 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 L.R. N. 14/2014"

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paolo Galloni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, ed in particolare l'art.47, comma 1, in cui si stabilisce che lo Stato membro istituisce un Comitato di Sorveglianza, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione di approvazione del Programma Operativo medesimo;

- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2015) 928 del 12 febbraio 2015 e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n.179 del 27/02/2015 recante "Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell'autorità di gestione";

- Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

- Il regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e in particolare l'Allegato V, punto B);

- La comunicazione della Commissione C (2021) 1054 del 12 febbraio 2021 relativa a "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" (orientamenti tecnici DNSH);

- circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 32 del 30 dicembre 2021 relativa a Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (circolare MEF 32/2021).

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 159 del 6/09/2011 e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano

Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la “Direttiva indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Anno 2022- 2024 per la fase di transizione al PIAO” approvata con determinazione n. 2335 del 09 febbraio 2022;

Visti:

- la Legge regionale 16 luglio 2014, n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e s.m.i., ed in particolare, l’art. 6 della parte II “Accordi regionali per l’insediamento e lo sviluppo delle imprese”;

- la Disciplina Europea sugli Aiuti di Stato, definita con il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive modifiche;

- la Deliberazione della Assemblea Legislativa n. 45, del 30 giugno 2021, con la quale è stata approvata strategia di specializzazione intelligente 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 20/06/2021 - Istituzione del regime di aiuti alla formazione rivolti alle imprese operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e approvazione delle disposizioni applicative;

Considerato che:

- negli ultimi anni i sistemi produttivi sono stati sottoposti a radicali processi di cambiamento dettati dai processi di digitalizzazione che hanno coinvolto tutti i livelli della catena del valore;

- tali processi sono stati accelerati in conseguenza della perdurante crisi pandemica globale;

- la crisi internazionale determinatasi a partire dal febbraio 2022 determina ulteriori riduzioni dell’operatività e conseguentemente della competitività del sistema produttivo nazionale e regionale;

- le imprese dell’Emilia-Romagna hanno la necessità di adattarsi rapidamente a tali cambiamenti per mantenere adeguate posizioni in termini di competitività e produzione di valore aggiunto;

- in ragione del quadro congiunturale è necessario favorire programmi di investimento ad elevato impatto occupazionale che comprendano, tra le altre, attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e alla realizzazione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale che sono di interesse per le filiere produttive

regionali. Tali tecnologie risultano infatti essenziali sia per consolidare le specializzazioni produttive nel contesto regionale che per rendere il sistema produttivo in grado di posizionarsi adeguatamente nei futuri scenari competitivi a livello internazionale;

- la Legge regionale n. 14/2014 ha la finalità di promuovere investimenti ad elevato impatto quantitativo e/o qualitativo sull'occupazione e sulla competitività regionale;

Dato atto che:

- gli Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese, previsti dal citato art. 6, della Legge regionale 16 luglio 2014, n. 14 devono essere approvati dalla Giunta regionale e prevedono il sostegno regionale ad un insieme di progetti rientranti negli ambiti di realizzazione di infrastrutture di ricerca, sviluppo e innovazione, di progetti di ricerca e sviluppo, aiuti per la tutela dell'ambiente, della formazione e dell'assunzione di persone appartenenti a categorie svantaggiate;

- agli Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese si accede tramite le procedure selettive stabilite in apposito bando;

- gli aiuti regionali saranno definiti entro i limiti stabiliti dalla disciplina Europea sugli aiuti di Stato sopra richiamata;

Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dal citato art. 6 della L. R. n. 14/2014 attraverso l'approvazione del Bando riportato all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione di Giunta, il quale Bando:

- **riporta** come allegati lo schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese alla cui sottoscrizione avranno accesso le imprese ritenute ammissibili al finanziamento dei programmi di investimento presentati;

- **stabilisce** che, pur in assenza dei vincoli normativi e regolamentari del PNRR, in ragione delle finalità degli interventi che si intendono promuovere in attuazione del citato art. 6 della L.R. 14/2014 e degli strumenti programmatori di cui si è dotata la Regione Emilia-Romagna, in primo luogo il Patto per il Lavoro e per il Clima e la Strategia di specializzazione intelligente 2021-2027, le agevolazioni ivi previste siano destinate a programmi che siano coerenti con il principio "non arrecare un danno significativo" (c.d. principio DNSH), previsto dai regolamenti comunitari già richiamati, laddove pertinente;

- in assenza di un quadro di riferimenti e orientamenti riconducibili all'applicazione del principio DNSH agli interventi previsti, **applica**, dove compatibili e pertinenti, le modalità operative individuate dalla circolare MEF 32/2021 per misure previste dal PNRR e dalle Circolari del MISE n. 120820 del 28 marzo 2022 relativa ai Contratti di Sviluppo di cui al Decreto del

9 dicembre 2014 e n. 154211 del 22 aprile 2022 relativa agli Accordi per l'innovazione, di cui al decreto del 31 dicembre 2021 che attuano interventi che prevedono investimenti simili con spese ammissibili analoghe a quelle previste dal Bando stesso;

- in materia di ammissibilità delle spese relative alle categorie di aiuti previste, **applica** le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii.;

- in ragione della coerenza delle tipologie di interventi che il Bando stesso prevede, con le seguenti azioni del POR FESR 2014-2020 dell'Emilia-Romagna:

- o 1.1.1 Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse;
- o 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
- o 3.1.1 Aiuti per gli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione aziendale
- o 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza

Individua quali criteri di selezione degli interventi che agevola, i criteri di selezione relative alle suddette azioni del POR FESR 2014-2020 stabiliti dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 211 del 6 marzo 2015 e successive modifiche, ha approvato, nella sessione del 31 marzo 2015, integrati con procedura scritta dell'11 giugno 2015 e con le successive decisioni del Comitato di sorveglianza del 28 gennaio e 16 dicembre 2016, del 18 maggio 2018, del 5 dicembre 2019 e del 9 novembre 2020;

Considerato che nel rispetto delle previsioni del Reg. (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni circa l'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-2027 l'Autorità di Gestione potrà avviare operazioni a valere sul Programma Regionale anche prima dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza, della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione di tali operazioni potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 2014-2020. Quanto alle operazioni così preselezionate per il programma 2021-2027 l'Autorità di Gestione, immediatamente dopo l'approvazione del programma 2021-2027 da parte della Commissione e della metodologie e dei criteri di selezione da parte del Comitato di sorveglianza nel rispetto

dell'art. 40.2(a), e in ogni caso prima dell'ammissione al finanziamento di dette operazioni nel Programma Regionale, procederà alla verifica della loro piena conformità e coerenza con il PR approvato dalla Commissione nonché con la metodologia e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;

Visti:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 "Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2022";

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)";

- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2276/2021 ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024" e successive modifiche;

Richiamate le leggi regionali:

- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 07/07/1977, n. 31 e della L.R. 27/03/1972, n. 4", per quanto applicabile;

Ritenuto pertanto opportuno stabilire che:

- l'attuazione gestionale, in termini amministrativo-contabili delle attività progettuali che saranno oggetto operativo del presente avviso verranno realizzate ponendo a base di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- stabilire che le risorse destinate per questo bando sono pari ad **€ 13.268.425,92**, sui capitoli sottoindicati con le relative disponibilità:

Capitolo	2023	2024
23032	1.826.923,69	11.000.000,00
23056	441.502,23	

- stabilire che, in ragione del numero di domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, l'Amministrazione si riserva di verificare la disponibilità di ulteriori risorse;

- Nello specifico, al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono l'asse portante delle prescrizioni

tecnico-contabili previste per le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;

- ne deriva, in base a quanto sopra indicato, che le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate alle modalità contabili indicate dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., con riferimento ai cronoprogrammi di spesa presentati dai soggetti attuatori individuati;

Alla luce di quanto sopra riportato, la copertura finanziaria indicata nel Bando riportato all'allegato 1) parte integrante della presente deliberazione, riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche della validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;

Preso atto che al testo del Bando è stato applicato il test MPMI e che ai fini della compilazione di detto Test è stata svolta la consultazione durante la riunione del **14 giugno 2022** ed in particolare sono stati acquisiti da parte delle associazioni imprenditoriali presenti elementi utili a valutare se il bando sopracitato possa avere o meno effetti discriminatori nei confronti delle MPMI rispetto alle altre imprese;

Considerato che sulla base dei contributi acquisiti durante la consultazione e a seguito dell'applicazione del Test è emerso che le MPMI non sono discriminate rispetto alle altre imprese che possono accedere ai contributi concessi bensì avvantaggiate in quanto la partecipazione al bando è destinata solo a tale tipologia di impresa;

Richiamate inoltre la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;

- n. 627/2015 "Approvazione della Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese e applicazione del rating di legalità";

- n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.";

- n. 771/2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

- la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";

- la D.G.R. n. 325 del 07 marzo 2022 ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata, infine, la determinazione n. 1031 del 22/01/2021 ad oggetto "Individuazione dei responsabili di procedimento del Servizio attrattività e internazionalizzazione";

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo economico e green economy, lavoro e formazione, Vincenzo Colla;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare l'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ove è riportato il Bando denominato "Attrazione degli investimenti in Emilia-Romagna, Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese Bando 2022 in attuazione dell'art. 6 LR 14/2014" e lo Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese (Legge Regionale e n. 14/2014, parte II, art. 6), ad esso allegato, alla cui sottoscrizione avranno accesso le imprese ritenute ammissibili a

- 1 finanziamento dei programmi di investimento presentati, secondo le modalità previste dal Bando stesso;
2. di demandare al responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca l'approvazione delle modalità di presentazione della domanda sull'applicativo SFINGE2020 che saranno rese disponibili sul portale <https://imprese.regione.emilia-romagna.it>;
 3. di demandare al Direttore Generale all'Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa la nomina dei componenti il nucleo di valutazione delle proposte al fine di adempiere alle attività valutative e istruttorie disposte dal bando;
 4. di stabilire che, con successivi propri atti, la Giunta, in base ai risultati della valutazione istruttoria di ammissibilità formale, sostanziale e di merito descritta nel bando di cui al precedente punto 1, approva e pubblica l'elenco delle domande ammissibili e finanziate, l'elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse e l'elenco delle domande non ammissibili;
 5. di stabilire che la concessione e l'impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio saranno assunti con atti del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca con riferimento alle seguenti tipologie di intervento identificate dal bando di cui al precedente punto 1:
 - o Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca
 - o Aiuti a favore della ricerca e sviluppo;
 - o Aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - o Aiuti agli investimenti nelle aree assistite;
 - o Aiuti agli investimenti per le PMI;
 6. di stabilire che l'impegno delle risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio saranno assunti con atti del Settore educazione, istruzione, formazione, lavoro con riferimento alla seguente tipologia di intervento identificata dal bando di cui al precedente punto 1:
 - o Aiuti alla formazione e aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
 7. di stabilire che la liquidazione dei contributi e la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento saranno assunti con atti del Settore digitalizzazione, promozione, comunicazione, liquidazioni;
 8. di demandare al Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca l'approvazione dei singoli Accordi il cui schema è allegato al Bando di cui al precedente punto 1, procedendo ad apporre le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in ragione delle specificità progettuali

e delle necessità procedurali riscontrate, e la loro sottoscrizione entro 90 giorni dalla data di comunicazione al beneficiario di avvenuta concessione del contributo dando eventuale comunicazione alle competenti strutture regionali dell'impossibilità di addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo medesimo per gli adempimenti del caso;

9. di stabilire che in presenza di contributi relativi ad interventi coerenti con la Programmazione Regionale Por Fesr 2021-2027, le risorse ad essi destinate possano essere presentate per la loro certificazione secondo le regole e procedure stabilite dal Programma;
10. di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
11. di precisare che la copertura finanziaria indicata nel testo del Bando di cui al precedente punto 1, riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
12. di riservarsi, in ragione del numero di domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, di verificare la disponibilità di ulteriori risorse;
13. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva degli allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it/>;
14. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.



DIREZIONE GENERALE DELLA CONOSCENZA, LAVORO, RICERCA E IMPRESE

ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA

ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE

BANDO 2022

IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014

Sommario

I) FINALITÀ, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI, SOGGETTI BENEFICIARI, CATEGORIE DI AIUTO.....	4
Art. 1. Ambiti e finalità.....	4
Art. 2. Tipologia di interventi finanziabili, requisiti e durata degli investimenti oggetto degli Accordi.....	5
Art. 3. Soggetti beneficiari e requisiti di accesso.....	7
Art. 4. Dotazione finanziaria del bando e Categoria degli aiuti (forma e misura dell'agevolazione regionale).....	8
Art. 5. Procedura di selezione delle domande di investimento.....	9
II) PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO.....	10
Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle domande.....	10
Art. 7. Ammissibilità delle domande.....	11
Art. 8. Valutazione e approvazione degli interventi e del Programma di investimento - condizioni di ammissibilità a finanziamento.....	12
Art. 9. Valutazione dei progetti in relazione alle singole tipologie di intervento.....	12
Sezione A. Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di ricerca (progetti Tipologia A).....	13
Sezione B. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo (progetti Tipologia B).....	15
Sezione C. Realizzazione di progetti di formazione - Progetti Tipologia C.....	18
Sezione D. Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili – progetti tipologia D.....	21
Sezione E. Investimenti produttivi (nelle aree assistite e/o per le PMI) -progetti tipologia E.....	23
Art. 10. Valutazione del programma di investimento.....	24
Art. 11. Prescrizioni e richieste di dettaglio.....	28
Art. 12. Casi e modalità con cui si procederà allo scorrimento della graduatoria.....	28
III) GESTIONE DELL'ACCORDO DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO.....	29
Art. 13. Sottoscrizione dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo.....	29
Art. 14. Modalità di pagamento e di rendicontazione delle spese sostenute.....	30
Art. 15. Liquidazione del contributo.....	33

Art. 16. Controlli, revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo.....	34
Art. 17. Varianti del Programma di Investimento e operazioni straordinarie di impresa.....	38
IV) INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI SULLE OPPORTUNITÀ DEL BANDO DI GARA.....	40
Art. 18. Supporto agli investitori.....	40
Art. 19. Informazioni sul procedimento amministrativo.....	40
V) DEFINIZIONI.....	41
Art. 20. Unità locale produttiva.....	41
Art. 21. Data comunicazione dell'avvenuta concessione, addetti, anno a regime, completamento del programma e piano occupazionale.....	41
Art. 22. Categoria di aiuti, livelli di contribuzioni, normativa di riferimento.....	42
Art. 23. Tipologia di spese ammissibili.....	47
Art. 24. Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.....	51
Art. 25. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (verifica aggiornamento nella LG Bandi).....	51
Art. 26. Obblighi in materia di informazione, comunicazione e indicatori di monitoraggio ambientale e delle attività.....	53
Allegato 1. Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese (Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6).....	55

I) FINALITÀ, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI, SOGGETTI BENEFICIARI, CATEGORIE DI AIUTO

Art. 1. Ambiti e finalità

1. Il Bando “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna”, emanato in attuazione della legge regionale n.14 del 18 luglio 2014, intende raccogliere proposte per la realizzazione di investimenti strategici ad elevato impatto occupazionale che comprendano prioritariamente lo svolgimento di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati a sviluppare e diffondere significativi avanzamenti tecnologici per il sistema produttivo e, contestualmente, alla acquisizione di nuovi risultati di rilevanza tecnologica e industriale di interesse per le filiere produttive regionali.
2. Il Bando seleziona programmi di investimento di alta rilevanza strategica con l’obiettivo della sottoscrizione, in presenza di risorse finanziarie sufficienti, di **Accordi regionali di Innesdimento e Sviluppo**, i cui contenuti sono definiti in base agli artt. 6 e 7 della L.R. 14/2014 e il cui schema è riportato nell’Allegato 1 parte integrante del Bando (d’ora in avanti Accordo/i) che rispondono agli obiettivi di interesse regionale di seguito elencati:
 - accrescere la competitività delle filiere e dell’intero sistema produttivo regionale rafforzandone in questo modo la capacità innovativa;
 - integrarsi col sistema regionale della ricerca e della formazione avanzata e contribuire al suo miglioramento;
 - produrre significativi effetti occupazionali diretti e indiretti, sia a livello quantitativo che qualitativo e positive ricadute sul territorio in termini di impatto economico, di sostenibilità ambientale e sociale;
 - attivare dinamiche di sviluppo economico territoriale in aree della regione caratterizzate da maggiori difficoltà strutturali, attraverso investimenti innovativi e in grado di incrementare la dotazione tecnologica del territorio.
3. Le iniziative che possono essere presentate nell’ambito del presente bando, in ragione della natura degli interventi per cui si richiedono le agevolazioni o dell’ambito produttivo delle imprese beneficiarie, partecipano al perseguimento degli obiettivi della Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna pubblicata anche nel sito della Regione al seguente indirizzo: https://fesr.regione.emilia-romagna.it/s3/2021_2027/strategia-s3-rer-2021-2027.pdf e sono coerenti con gli ambiti tematici prioritari previsti ivi previsti.
4. Le iniziative che possono essere agevolate nell’ambito del presente bando devono essere coerenti con il principio “non arrecare un danno significativo” ai sei obiettivi ambientali, di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento Tassonomia).

Art. 2. Tipologia di interventi finanziabili, requisiti e durata degli investimenti oggetto degli Accordi

1. Il programma di investimento, da realizzarsi in Emilia-Romagna, oltre alle finalità specificate al precedente art. 1, deve prevedere un impatto positivo per la competitività del sistema economico regionale e un incremento occupazionale pari ad almeno **20 nuovi addetti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno (di cui almeno il 30% laureati)** rispetto al numero totale di addetti impiegati in Emilia-Romagna alla data di approvazione del bando.
2. L'incremento occupazionale di almeno 20 nuovi addetti a tempo pieno e indeterminato deve essere completato entro i 12 mesi successivi alla conclusione del programma, secondo le seguenti modalità:
 - a. Almeno il **60%** dei nuovi occupati dovrà essere assunto entro i termini previsti per il completamento del programma come definiti al successivo punto 7, prevedendo non meno del **20%** delle assunzioni per il periodo che va dalla data di approvazione del presente bando al 31/12/2023¹;
 - b. Il **40%** dei nuovi addetti potrà essere assunto nei 12 mesi successivi al completamento del programma, ossia nel c.d. anno a regime come definito al successivo art. 21.3.

Per i progetti tipologia A), B), D) ed E), come identificati al successivo punto 4, si procederà all'erogazione dell'ultima quota di contributo, pari al 10% dell'agevolazione concessa relativamente ad ogni progetto approvato, al completamento del piano occupazionale come definito all'art. 21.5; per i progetti Tipologia C) , come identificati al successivo punto 4, risultati ammissibili ai sensi del presente bando, la modalità di liquidazione dei contributi sarà specificata nelle procedure amministrative ad essi riservate e dedicate alla presentazione, da parte delle imprese ammesse, degli elementi di dettaglio relativi agli interventi formativi presentati.

3. Il trasferimento di dipendenti tra imprese che sono, già al momento della presentazione della domanda, tra loro collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile non partecipa al raggiungimento dell'incremento occupazionale.
4. Tra le componenti del programma di investimento presentato saranno eleggibili per il cofinanziamento uno o più progetti, rientranti nelle seguenti tipologie:

¹Per esempio: se l'incremento occupazionale previsto a seguito della realizzazione del Programma presentato è pari a 20 nuovi addetti, minimo n. 4 addetti (corrispondenti al 20%) dovranno essere assunti dalla data di approvazione del bando al 31/12/2023. Minimo n. 8 addetti (corrispondenti al 40%) dovranno essere assunti nell'anno 2024, fatta salva la possibilità di proroga di massimo 12 mesi. I rimanenti n. 8 addetti (corrispondenti al 40%) dovranno essere assunti entro l'anno a regime. Qualora, stando all'esempio, non si provveda all'assunzione di almeno 12 addetti (corrispondenti al 60%) entro i termini per il completamento del programma, il contributo concesso sarà revocato ai sensi di quanto previsto all'art 16.6 lett. O) del bando.

- a. Interventi finalizzati alla creazione di un'infrastruttura di ricerca (di seguito anche progetti tipologia A);
- b. Interventi di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale (**l'ammissibilità di almeno un intervento della categoria B. è requisito necessario per accedere alle agevolazioni previste dal bando**) (di seguito anche progetti tipologia B);
- c. Interventi di formazione connessi, correlati e definiti in funzione dei fabbisogni di competenze per la realizzazione del Programma (di seguito anche progetti tipologia C);
- d. Interventi di investimento nella tutela dell'ambiente finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (di seguito anche progetti tipologia D);
- e. Interventi di investimento produttivo delle PMI sul territorio regionale e delle grandi imprese solo nelle aree assistite individuate all'art. 22.5 (di seguito anche progetti tipologia E).

Le caratteristiche delle tipologie progettuali ammissibili sono specificate all'art 9. I progetti tipologia E possono essere presentati dalle sole imprese che non abbiano sedi registrate in Emilia-Romagna al momento della approvazione del Bando.

5. Gli interventi indicati al precedente punto 4 sono finanziabili secondo le categorie di aiuto, identificate al successivo art. 4.5, previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (di seguito anche solo GBER), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, n. L.187/35 del 26-06-2014. Le tipologie di intervento sono descritte all'art. 9 e le relative spese ammissibili sono riportate all'art. 23.
6. Gli interventi che compongono il programma di investimento possono essere avviati soltanto successivamente alla presentazione dell'istanza di partecipazione al bando. **Le spese saranno ammissibili a partire dal 1° gennaio 2023.**
7. Il programma di investimento, oggetto di contributo, deve essere completato **entro il 31 dicembre 2024**. Il termine per il completamento del programma di investimento è prorogabile di massimo 12 mesi, previa richiesta. La proroga può essere richiesta al Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca, **fino a 60 giorni** prima del termine ultimo per il completamento del programma di investimento. Si potrà procedere alla concessione della proroga, qualora l'impresa beneficiaria, al momento della presentazione della richiesta, sia in grado di attestare un'una realizzazione del piano occupazionale pari ad almeno il **40%** dei nuovi addetti a tempo pieno e indeterminato che si è impegnata ad assumere secondo quanto previsto al precedente punto 2.
8. L'impresa beneficiaria, che durante i 12 mesi successivi al completamento del programma, attesta una realizzazione del piano occupazionale pari ad almeno l'**80%** dei nuovi addetti a tempo pieno e indeterminato che si è impegnata ad assumere secondo quanto previsto al precedente

punto 2 può chiedere un'ulteriore proroga alla durata di massimo 12 mesi per il raggiungimento degli obiettivi occupazionali.

9. L'investimento deve essere mantenuto nell'unità locale individuata dall'Accordo per almeno 5 anni dal completamento del Programma di investimento come definito al successivo art. 21.4.

Art. 3. Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

1. Possono presentare domanda di partecipazione al bando le imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi (come indicato all'art. 2195 del c.c.):
 - a. già presenti con almeno una unità locale in Emilia-Romagna che intendono realizzare investimenti **addizionali** secondo quanto previsto al precedente art. 2;
 - b. non ancora attive in Emilia-Romagna ma che intendono investire sul territorio regionale e il cui programma di investimento ricomprende uno o più interventi tra quelli elencati all'art. 2.4.
2. **L'impresa con sede legale o unità locale già presente sul territorio nazionale** dovrà possedere, alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:
 - a. essere regolarmente costituita ed iscritta alla sezione ordinaria del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
 - b. **avere almeno un bilancio approvato;**
 - c. esercitare attività industriale di produzione di beni e servizi come indicato dall'art. 2195 del c.c.;
 - d. essere attiva e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non essere soggetto a procedure di fallimento o di concordato preventivo, fatta eccezione per il concordato in continuità omologato;
 - e. non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita all'art. 2 punto 18 del GBER;
 - f. possedere i titoli abilitativi di competenza da attestare con Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (in seguito D.P.R. n. 445/2000);
 - g. se del caso, possedere le certificazioni ambientali di competenza da attestare con Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

Qualora l'impresa non abbia al momento della presentazione della domanda, la disponibilità di almeno un'unità locale produttiva sul territorio dell'Emilia-Romagna, dove realizzare l'investimento oggetto della richiesta di contributo, tale disponibilità dovrà essere concretizzata entro i termini previsti per la sottoscrizione dell'Accordo, ovvero non oltre i 90 giorni dalla data di trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo

3. **Nel caso in cui la domanda venga presentata da un'impresa non avente sede nel territorio nazionale**, al momento della presentazione della domanda, essa deve dimostrare di avere, pena la non ammissibilità al bando, i seguenti requisiti:

- una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di provenienza come risultante dall'omologo registro delle imprese (in caso di documentazione in lingua straniera diversa dall'inglese, dovrà essere prodotta una traduzione giurata della stessa in lingua italiana);
- i requisiti previsti dal precedente punto 2, alle lettere b), c), d), e).

Inoltre, se **il programma di investimento viene ammesso al finanziamento**, l'impresa deve dimostrare, **pena la revoca** dell'agevolazione concessa, anche:

- la disponibilità di almeno una unità locale produttiva, dove realizzare l'investimento oggetto della richiesta di contributo, sul territorio dell'Emilia-Romagna al momento della sottoscrizione dell'Accordo, ovvero non oltre i 90 giorni dalla data di trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo;
- i requisiti previsti dal precedente punto 2, alle lettere f) e g), se applicabili al caso.

4. **In caso di impresa neocostituita, ossia che non abbia almeno un bilancio approvato** alla data di presentazione della domanda, deve possedere e dimostrare i requisiti previsti al presente articolo nei precedenti punti 2 e 3 (a seconda che si tratti di impresa con sede nel territorio nazionale o meno). Inoltre, deve soddisfare obbligatoriamente le seguenti due condizioni:

- avere una compagine societaria tale per cui la maggioranza delle quote del capitale sociale dell'impresa neo-costituita sono detenute, direttamente o indirettamente, da almeno due soggetti, con personalità giuridica, indipendenti tra loro e non appartenenti allo stesso Gruppo;
- avere un capitale sociale deliberato e versato al momento della sottoscrizione dell'Accordo, ovvero non oltre i 90 giorni dalla data di trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo presentazione della domanda, pari almeno all'importo del contributo che si richiede.

5. Non sono ammissibili al bando:

- a. le imprese che appartengono ai settori esclusi di cui all'articolo 1 comma 3 del GBER;
- b. le imprese in difficoltà ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 2, punto 18 del GBER;
- c. non sono ammissibili al bando le imprese che si trovano nelle situazioni indicate all'art. 67 del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche.

Art. 4. Dotazione finanziaria del bando e Categoria degli aiuti (forma e misura dell'agevolazione regionale)

1. La dotazione finanziaria del bando per le annualità: 2023 e 2024 è pari a **€ 13.268.000,00**.
2. La Regione si riserva di incrementare la dotazione finanziaria di cui al precedente punto 1, in ragione del numero di domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.

3. Le risorse saranno assegnate secondo le procedure specificate all'art. 5 e secondo i criteri specificati all'art. 8 e 9.
4. La realizzazione del programma di investimento, i singoli interventi e le erogazioni dei finanziamenti sono regolati, oltre che dal presente bando, dall' Accordo che l'impresa s'impegna a sottoscrivere, quale condizione per il mantenimento e l'erogazione del contributo.
5. L'intensità e l'entità massima delle agevolazioni sono dettagliate al successivo art.22 e sono riconducibili al campo di applicazione delle seguenti categorie di aiuto previste dal GBER:
 - a. Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (art. 26 del GBER);
 - b. Aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo (art. 25, comma 2, lett. b e lett. c del GBER);
 - c. Aiuti alla formazione (artt. 31 del GBER);
 - d. Aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41 del GBER);
 - e. Aiuti agli investimenti nelle aree assistite e aiuti agli investimenti delle PMI (art 14 e art. 17 del GBER).
6. Con riferimento alla categoria di aiuto E del punto precedente, la domanda di agevolazioni è riservata esclusivamente:
 - alle grandi imprese che non hanno sedi registrate in Emilia-Romagna al momento della approvazione del bando e solo nel caso di investimenti nelle aree assistite individuate nell'elenco di cui all'art 22.5;
 - alle PMI che non hanno già sedi registrate in Emilia-Romagna alla data di approvazione del bando e che oltre ad avere almeno un bilancio approvato devono risultare attive, alla data di approvazione del presente Bando, da almeno 24 mesi.
7. Per tutte le spese gli importi da considerare sono al netto dell'IVA e al lordo di altre imposte e/o oneri.
8. Il contributo complessivo regionale riferito al programma di investimento non potrà superare gli importi massimi e l'intensità massima, previsti per ogni categoria di aiuto, riportati all'art. 22.

Art. 5. Procedura di selezione delle domande di investimento

1. La procedura di selezione delle domande presentate è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'art. 5.2 del D.lgs. n. 123/98 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
2. La procedura di selezione avviene secondo le seguenti fasi:
 - Verifica della completezza e correttezza formale della proposta (ammissibilità della domanda);
 - Valutazione tecnica dei singoli progetti di investimento;

- Valutazione della strategicità del programma complessivo di investimento, dell'impatto sull'occupazione e sulla competitività e valutazione della coerenza e qualità dei progetti previsti e della compatibilità rispetto alle strategie di sviluppo locali e regionale;
 - Approvazione della graduatoria dei programmi ammissibili a finanziamento;
 - Trasmissione di eventuali prescrizioni riguardanti la modalità di realizzazione del progetto e raccolta di eventuali dettagli relativi alla realizzazione, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo regionale di Innesdimento e Sviluppo;
 - Approvazione del provvedimento di concessione del contributo per i programmi di investimento risultati ammissibili e finanziabili e che abbiano soddisfatto le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio di cui all'Art. 11.. La regolarità contributiva è condizione necessaria per la concessione dei contributi;
 - Sottoscrizione dell'Accordo regionale di Innesdimento e Sviluppo.
3. Le fasi dell'istruttoria formale e di merito della domanda di accesso all'Accordo si svolgono secondo la seguente tempistica:
- a. entro **90 giorni** decorrenti dal termine dei tempi previsti per la presentazione delle domande di contributo, si conclude il procedimento di selezione delle domande. In particolare, entro tale periodo termina l'istruttoria di ciascuna domanda di contributo e la valutazione del Programma con i relativi progetti presentati. L'esito positivo della valutazione non determina automaticamente l'accesso alla sottoscrizione **dell'Accordo**. Tali termini sono interrotti qualora sia necessario chiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti relativi ai documenti presentati. Tali termini decorrono nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.
 - b. Entro **10 giorni** dalla data di approvazione con deliberazione di Giunta regionale degli esiti istruttori e valutativi, saranno trasmesse alle imprese, i cui Programmi sono risultati ammissibili e finanziabili, le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio di cui all' art.11, ritenute necessarie per addvenire alla sottoscrizione dell'Accordo Regionale di Innesdimento e sviluppo. La trasmissione della documentazione richiesta potrà essere preceduta da incontri di approfondimento con la competente struttura regionale, se quest'ultima lo riterrà necessario. In ogni caso l'azienda dovrà trasmettere la documentazione necessaria entro **30 giorni** dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

II) PRESENTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Art. 6. Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Sarà possibile presentare le domande a partire dal **20 luglio 2022 e fino alle ore 12.00 del 14 ottobre 2022.**

2. La documentazione necessaria per partecipare al bando sarà approvata con atto del Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca, e sarà resa disponibile all'indirizzo: <https://imprese.regione.emilia-romagna.it>.
3. La presentazione della domanda di contributo, che include tutta la relativa documentazione, dovrà essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica, tramite l'applicativo SFINGE2020 le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul portale regionale <https://imprese.regione.emilia-romagna.it>.
4. Non saranno ammesse le domande presentate con altre modalità. Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata inviata al suddetto applicativo.
5. La domanda di contributo è resa nella forma di una dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, la quale deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o delegato che sia munito di apposita procura speciale.
6. La descrizione del programma dovrà fornire tutte le informazioni riferite alle eventuali opere infrastrutturali funzionali e ritenute necessarie e tutte le informazioni relative allo stato dell'iter delle autorizzazioni e degli atti amministrativi connessi alla realizzazione del programma. Dovrà inoltre contenere le **schede descrittive dei singoli progetti** per i quali viene chiesto il contributo, coerenti con le categorie di aiuto riportate al precedente art. 4.5 e le caratteristiche dei progetti descritte all'art. 9.
7. Ogni impresa può presentare una sola domanda.
8. Qualsiasi altro documento allegato alla domanda, non previsto dal presente bando e ritenuto utile alla valutazione del Programma, sarà utilizzato a insindacabile giudizio del Nucleo di valutazione nominato secondo le modalità previste all'art.8.
9. **Non saranno ammesse alla fase di verifica di ammissibilità formale e di valutazione le domande:**
 - a. trasmesse con modalità differenti da quelle previste nel presente articolo;
 - b. sottoscritte da soggetto diverso dal rappresentante legale non dotato di apposita procura speciale;
 - c. con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - d. inviate oltre il termine di presentazione di cui al precedente punto 1;
 - e. mancanti del piano occupazionale coerente con quanto previsto dall'art.2.2. in materia di incremento occupazionale.

Art. 7. Ammissibilità delle domande

1. Le domande presentate alla Regione Emilia-Romagna saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità formale dal momento dell'acquisizione della domanda stessa.

2. L'istruttoria di ammissibilità formale verifica le condizioni soggettive del proponente, la rispondenza del programma ai vincoli formali di cui all'Art. 3. del presente bando, la regolare presentazione della domanda e della relativa documentazione allegata. In caso di documentazione incompleta di tipo non sostanziale, la Regione Emilia-Romagna ne può richiedere l'integrazione.
3. In caso di esito positivo delle verifiche di ammissibilità, la Regione Emilia-Romagna ne dà comunicazione **agli enti locali interessati** dal programma di investimento, al fine dell'avvio delle valutazioni in merito alla compatibilità dell'investimento con i programmi di sviluppo, con la pianificazione locale e con la tempistica prevista per la realizzazione dell'investimento.
4. In caso di insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3, 6 e 7 del presente bando, il responsabile del procedimento comunica al proponente il provvedimento di rigetto. Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

Art. 8. Valutazione e approvazione degli interventi e del Programma di investimento - condizioni di ammissibilità a finanziamento

1. Il Settore [Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca](#), con il supporto di Art-ER, valuta l'ammissibilità formale dell'istanza e la sussistenza dei requisiti. Il nucleo di valutazione (di seguito identificato anche semplicemente come nucleo), nominato dal Direttore Generale della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese, procede alla valutazione dapprima dei singoli interventi, **e, solo in caso di esito positivo della verifica dei criteri di ammissibilità sostanziale e della valutazione di almeno un progetto di ricerca e sviluppo corrispondente alla categoria di aiuto di cui all'art. 4.5, lettera b**, valuta il programma di investimento.
2. Il Nucleo sarà composto da almeno 3 membri di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto del Programma presentato.
3. Il Nucleo, che si avvale del supporto tecnico di Art-ER, potrà essere integrato, con atto del Direttore Generale della DG "Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese", da uno o più esperti.
4. Le imprese che avranno superato la valutazione, assumendo l'impegno al rispetto di eventuali prescrizioni e soddisfatte le esigenze documentali manifestate dal Nucleo di cui agli artt. 5 e 11 del Bando, potranno accedere alla sottoscrizione dell'Accordo con la Regione nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 9. Valutazione dei progetti in relazione alle singole tipologie di intervento

1. Il nucleo di valutazione determina, secondo quanto previsto da ciascuna categoria di aiuto, l'ammissibilità al contributo dei singoli interventi sulla base dei criteri di seguito specificati e provvede all'eventuale rideterminazione delle spese. La valutazione dei progetti presentati avviene sulla base della documentazione predisposta conformemente alla modulistica approvata,

e trasmessa, in fase di presentazione dell'istanza, secondo le modalità previste dal precedente art. 6.

2. Il nucleo, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal successivo art.11, individua eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio che sono finalizzate unicamente alla corretta gestione dei progetti qualora si giunga alla sottoscrizione dell'Accordo. Prescrizioni e richieste di dettaglio non potranno: supplire, essere complementari o aggiuntivi alla fase di valutazione.
3. L'ammontare massimo concedibile del contributo è determinato dal nucleo di valutazione in base a quanto previsto dall'art. 22 per ognuna delle categorie di aiuto identificate all' art. 4.5, sulla base delle informazioni fornite nelle schede di dettaglio allegate al programma di investimento. Acquisita l'ulteriore documentazione di cui all'Art. 11., il contributo ammissibile potrà essere confermato, ridotto o non confermato, in ragione degli elementi conoscitivi sopraggiunti. In nessun caso potrà essere aumentato.
4. Di seguito vengono illustrati per ogni categoria di aiuto:
 - la tipologia di interventi ammissibili;
 - le spese ammissibili;
 - l'intensità di aiuto;
 - i criteri di valutazione;
 - i criteri di ammissibilità sostanziale.

Sezione A. Investimenti per la realizzazione di infrastrutture di ricerca (progetti Tipologia A)

Tipologia di Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti materiali ed immateriali connessi alla realizzazione di un'infrastruttura di ricerca, come definita all'art. 2 punto 91 del GBER², con investimento ammissibile minimo pari a **0,5 milioni di euro**. In coerenza con l'art 26 del GBER, le attività dell'infrastruttura di ricerca devono prevedere il pieno coinvolgimento della comunità scientifica, intesa come l'insieme degli attori che partecipano all'acquisizione di nuove conoscenze da applicare a nuovi prodotti o processi che afferiscono al settore economico del proponente. Si evidenzia che dovrà essere garantita, in modo trasparente, l'apertura dell'infrastruttura di ricerca a utenti esterni, i quali potranno accedervi a prezzi di mercato.

Al fine di garantire la possibilità di accesso all'infrastruttura di ricerca beneficiaria di contributo pubblico, potranno essere rese note dalla Regione, le dotazioni tecnologiche oggetto di cofinanziamento e il loro dettaglio.

È finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti.

² «Infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca.

Ai fini dell'ammissibilità del progetto tipologia A, le imprese devono prevedere, anche in caso di richiesta di proroga dei termini di realizzazione dell'intervento, l'attivazione di minimo n.2 accordi con Università e/o Enti di ricerca entro il 15 del mese di febbraio 2024, ovvero entro il termine previsto all'art. 15 per la presentazione della prima rendicontazione delle spese. Tali accordi devono caratterizzarsi per i seguenti elementi minimi:

- natura della collaborazione scientifica e attività previste (che dovranno essere coerenti con i servizi che l'infrastruttura di ricerca si propone di offrire);
- durata;
- oneri finanziari;
- altri oneri derivanti dalle previsioni dell'Accordo.

Spese ammissibili

Per le spese connesse agli interventi per la realizzazione di infrastrutture di ricerca collegati agli obiettivi del programma di investimento, le spese ammissibili sono individuate all'art. 23 del bando e rientrano tra quelle previste dall'articolo 26, comma 5, del GBER.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 22 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del Nucleo di valutazione.

Criteri di valutazione

#	CRITERI		PUNTEGGI O MAX	PUNTEGGI O MINIMO
A	QUALITÀ TECNICA E COMPLETEZZA DEL PROGETTO			
	Qualità tecnico-scientifica	A.1	20	10
	Efficacia dell'intervento sulle filiere economiche regionali e prospettive di mercato	A.2	10	5
	Adeguatezza del modello organizzativo, intesa come profili professionali impiegati, loro mansioni e coerenza	A.3	10	7
B	INNOVATIVITÀ			
	Grado di innovazione dei servizi/prodotti offerti con riferimento allo stato dell'arte e all'ambito di applicazione	B.1	20	10

	Incremento di competitività per il sistema produttivo in termini di soluzioni innovative per i settori produttivi di riferimento a livello regionale	B.2	10	7
	Collaborazioni con università e/o organismi di ricerca e/o enti di ricerca, intesa come modalità per offrire servizi avanzati e incrementare il sistema della conoscenza	B.3	10	5
C	Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione dell'intervento		20	12
Totale			100	56
Punteggio minimo per l'ammissibilità			75	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 75.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a) Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027;
- b) Partecipazione dell'infrastruttura a reti di ricerca di interesse nazionale ed internazionale;
- c) Presenza di un programma di attività per la promozione dell'infrastruttura e per favorire l'accesso alle strumentazioni da parte delle imprese;
- d) Rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Sezione B. Aiuti a favore della ricerca e sviluppo (progetti Tipologia B)

Tipologia di Interventi ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento uno o più interventi di ricerca e sviluppo, che abbiano lo scopo di introdurre sul mercato nuovi prodotti o servizi, o di adottare nuove tecnologie di produzione che prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio regionale. Gli interventi dovranno prevedere costi ammissibili non inferiori a **2 milioni di euro**. Le spese ammissibili dovranno essere coerenti, in base all'articolo 25, comma 2, lett. b. e lett. c. del GBER, con le definizioni di attività di

ricerca industriale e di sviluppo sperimentale di cui ai punti 85 e 86 dall'articolo 2 del GBER e di seguito riportate:

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo.

Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Ai fini dell'ammissibilità degli interventi, per ogni progetto di ricerca e sviluppo, le imprese devono prevedere una spesa (minima) per le collaborazioni con Università e/o organismi di ricerca e/o enti di ricerca, calcolata sulla base delle percentuali previste per i seguenti 3 scaglioni dell'investimento in ricerca e sviluppo del singolo progetto:

- **15%** delle spese ammesse fino all'importo pari a 2.000.000 di euro;
- **10%** delle spese ammesse eccedenti l'importo di 2.000.000 di euro;
- **5%** delle spese ammesse eccedenti l'importo di 4.000.000 di euro.

Spese ammissibili

Per le spese connesse agli interventi di ricerca e sviluppo collegati agli obiettivi del programma di investimento, le spese ammissibili sono individuate all'art. 23 del bando e rientrano tra quelle previste all'articolo 25, comma 3, del GBER.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento riguardi la ricerca industriale o lo sviluppo sperimentale, rispettano i limiti riportati nella tabella all'art. 22 del presente bando e sono determinati dalla Giunta su proposta del nucleo di valutazione.

Criteria per la valutazione di ammissibilità

La valutazione di ammissibilità avverrà sulla base dei seguenti criteri:

#	CRITERI		PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO MIN
A	Qualità tecnica e completezza del progetto			
	Identificazione degli obiettivi e coerenza con l'ambito produttivo indicato	A.1	10	6
	Qualità tecnico scientifica e completezza del progetto, riferita anche al grado di definizione e di chiarezza e delle metodologie e procedure di attuazione	A.2	10	6
	Applicabilità dei risultati e prospettive di mercato	A.3	10	6
B	Innovatività			
	Grado di innovazione rispetto allo stato dell'arte, inteso come avanzamento e/o differenziazione dal punto di vista tecnologico e delle possibili applicazioni industriali e commerciali, nonché dei risultati rispetto al contesto esistente, verificando se tale avanzamento sussiste a livello del settore o filiera in regione o del contesto internazionale	B.1	10	6
	Capacità di collaborazione con il sistema della ricerca	B.2	10	6
	Sviluppo di nuove nicchie e settori di mercato e nuove funzionalità in grado di incrementare la competitività del sistema di riferimento	B.3	10	6
C	Capacità ed esperienza del proponente rispetto agli obiettivi dell'intervento e alle attività previste, in cui viene valutato se il proponente presenta competenze e organizzazione per sviluppare l'intervento di ricerca, ed è in grado di sfruttare industrialmente e commercialmente i risultati			
	Competenze e capacità organizzativa per il perseguimento degli obiettivi progettuali	C.1	10	6
	Capacità per lo sfruttamento industriale e commerciale degli esiti progettuali	C.2	10	6
D	Adeguatezza del piano finanziario previsto per la realizzazione dell'intervento, coerenza e			

congruenza dei costi necessari e dell'impegno finanziario complessivo rispetto alle attività previste			
Coerenza e congruenza dei costi previsti		10	6
Adeguatezza e coerenza dell'impegno finanziario con le attività progettuali		10	6
Totale		100	60
Punteggio minimo per l'ammissibilità		70	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 70.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Coerenza con strategia e contenuti e contenuti dell'Obiettivo specifico 1.1.1: sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate del PR FESR 2021-2027 come approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 68/2022;
- b. Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027;
- c. Collaborazione con un laboratorio/centro di ricerca;
- d. Occupazione di nuovi ricercatori;
- e. Addizionalità del progetto di ricerca proposto rispetto alle ordinarie attività di ricerca realizzate dal proponente (con conseguente inammissibilità dei progetti finalizzati allo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca per la produzione di prodotti standardizzati/prodotti di massa attraverso l'utilizzo di tecnologie esistenti);
- f. Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione
- g. Rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Sezione C. Realizzazione di progetti di formazione - Progetti Tipologia C

Tipologia degli interventi ammissibili

Sono ammissibili gli interventi che hanno l'obiettivo di formare le competenze funzionali e correlate alla piena realizzazione dei programmi di investimento. Gli interventi possono configurarsi come prima formazione per i neoassunti e/o come azioni di riqualificazione/aggiornamento dei lavoratori.

Gli interventi possono essere realizzati direttamente dall'impresa, anche con il supporto di enti di formazione accreditati ai sensi delle disposizioni regionali, ferma restando la titolarità del contributo in capo all'impresa ammessa. In particolare, sono ammissibili operazioni che comprendono progetti di formazione continua e azioni di accompagnamento alle imprese, ovvero attività formative non cursuali finalizzate alla qualificazione e al rafforzamento delle competenze delle imprese.

Le attività rientrano nel regime di aiuti di cui alla Delibera di Giunta regionale n. n. 1029 del 20/06/2022 - Istituzione del regime di aiuti alla formazione rivolti alle imprese operanti nel territorio della regione Emilia-Romagna ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e approvazione delle disposizioni applicative.

Spese ammissibili

Per gli interventi formativi le spese ammissibili sono quelle alla Delibera di Giunta regionale n. 1029 del 20/06/2022 – in conformità a quanto disposto dall'art. 31.3 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Le spese ammissibili sono individuate all'Art. 23. del bando.

Intensità dell'aiuto

L'intensità e l'entità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti della tabella riportata all'art. 22 del presente bando. Esse sono definite in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento preveda la formazione o meno di soggetti svantaggiati o disabili.

Per questa categoria di interventi, ossia:

- interventi formativi;
- azioni di accompagnamento.

l'importo massimo di aiuto ad una impresa non può superare i 200.000,00 euro.

Criteri di valutazione

Per gli interventi valgono i seguenti criteri:

	Criterio		Punteggio max	Punteggio min
a	finalizzazione	1. Coerenza della proposta rispetto al piano di investimento; 2. Qualità e completezza dell'analisi dei fabbisogni professionali e formativi; 3. Qualità e completezza dell'analisi sui bisogni dei potenziali destinatari	Fino a 45	27

b	Qualità progettuale	<ul style="list-style-type: none"> - Coerenza della proposta rispetto a competenze, conoscenze e abilità attese al termine; - Congruenza dei contenuti didattici, delle modalità e metodologie di intervento rispetto ai risultati di apprendimento attesi; - Adeguatezza delle risorse professionali e strumentali; 	fino a 35	21
C	Rispondenza alle priorità	<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppo economico; - Sviluppo territoriale; - Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità. 	Fino a 20	12
Totale			100	60
Punteggio minimo ammissibilità			70	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 70.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- Coerenza con strategia, contenuti ed obiettivi specifici del POR FSE 2014-2020;
- Addizionalità del progetto di formazione e accompagnamento proposto rispetto alle ordinarie attività formative realizzate dal proponente nell'ambito dei programmi di aggiornamento continuo.

Per gli interventi ritenuti ammissibili saranno predisposte procedure amministrative dedicate, finalizzate alla presentazione delle progettualità di dettaglio, che dovranno essere coerenti con l'intervento presentato.

Sezione D. Investimenti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili – progetti tipologia D

Tipologia di interventi ammissibili

È finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti.

Sono ammissibili investimenti che hanno lo scopo di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo.

Spese ammissibili

Per investimenti che hanno lo scopo di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili le spese indicate dal GBER all'articolo 41, comma 6, con le limitazioni di cui ai commi da 2 a 5 del medesimo articolo. Le spese ammissibili sono indicate all'art. 23.

Si precisa che la documentazione tecnica relativa agli impianti e alle opere rientranti nelle tipologie di interventi ammissibili deve essere timbrata, firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, pena la non ammissibilità dell'intervento. L'asseverazione deve essere redatta ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale.

Intensità dell'aiuto

L'intensità e l'entità massima di aiuto espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL) rispettano i limiti della tabella riportata all'art. 22 del presente bando e sono determinate dalla Giunta Regionale su proposta del Nucleo di valutazione. L'entità massima dell'aiuto è definita in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda della tipologia dell'intervento tenuto conto delle indicazioni e ai limiti previsti dell'art. 41 del GBER.

Criteri di valutazione

Per quanto riguarda gli interventi della presente sezione i criteri di valutazione sono i seguenti:

	Criterio		Punteggi o max	Punteggi o min
a	Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di:	- definizione degli obiettivi; - qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento	10	7
b	Qualità economico finanziaria dell'intervento in termini di:	- sostenibilità; - economicità della proposta	10	7
c	Capacità della proposta di contribuire a:	- ridurre l'emissione di gas serra; - minimizzare gli impatti ambientali correlati all'intervento; - ridurre l'utilizzo di energia da fonti fossili tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili; - ridurre i consumi energetici rispetto ad un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto	10	7
Totale			30	21
Punteggio Minimo per l'ammissibilità			25	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 25.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Coerenza con strategia e contenuti e contenuti dell'Obiettivo specifico 1.2.2.: promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti del PR FESR 2021-2027 come approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna n. 68/2022;
- b. Coerenza con le strategie regionali in campo energetico (Piano Energetico Regionale e relativo piano triennale di attuazione e Piano Regionale Integrato della qualità dell'Aria, in vigore al momento dell'approvazione del bando);
- c. Diagnosi energetiche a corredo dei progetti proposti che indichino chiaramente le prestazioni energetiche di partenza e gli obiettivi che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento;
- d. Partecipazione ad almeno uno degli obiettivi ambientali identificati all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del medesimo Regolamento (UE) 2020/852.

Sezione E. Investimenti produttivi (nelle aree assistite e/o per le PMI) -progetti tipologia E

Tipologia di interventi ammissibili

È finanziabile un solo progetto per questa categoria di aiuti.

È ammissibile a finanziamento un progetto di investimento in beni materiali e/o immateriali per interventi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». Il progetto tipologia E., come specificato all'art. 2.4, può essere presentato solo da imprese che non abbiano sedi registrate in Emilia-Romagna al momento della approvazione del Bando.

Le grandi imprese possono presentare progettologia E) solo da realizzarsi presso unità locali ricadenti nelle sezioni censuarie indicate all'art. 22.5

Non possono accedere ai contributi previsti per i progetti tipologia E, le imprese che prevedano di delocalizzare proprie attività presso lo stabilimento sede dell'investimento per cui si richiedono i contributi. Per la definizione di delocalizzazione si rimanda a quanto disposto dall'Art. 2.61.*bis* del GBER³.

Sono ammissibili a finanziamento interventi del valore singolo ammissibile non inferiore a € 500.000,00 per le PMI e di €1.000.000,00 per le grandi imprese.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle indicate all'art.14 comma 4, lett. a) e 17 comma 2 lett. a) del GBER e sono descritte all' art. 23 del bando.

Le spese ammissibili, individuate all'art.23 del bando, devono essere connesse al programma di investimenti.

Intensità dell'aiuto

L'entità e l'intensità massima di aiuto, espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), per gli investimenti di cui al precedente paragrafo "spese ammissibili" e per le "categorie di interventi ammissibili" di questa sezione, rispettano i limiti riportati nella tabella all'Art. 22. del presente bando, in relazione alle caratteristiche dimensionali del proponente e a seconda che l'intervento sia localizzato o meno in zone assistite e sono determinati dalla Giunta su proposta del Nucleo di valutazione.

Criteri di valutazione

La fase di valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri.

Per quanto riguarda gli interventi ammissibili di cui alle lettere a e b della Sezione E:

³ delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell'accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente dell'accordo SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

#	critério		Punteggi o max	Punteggio min
a	Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di:	- definizione degli obiettivi; - qualità della metodologia e delle procedure di attuazione dell'intervento; - capacità di generare effetti in termini di rilancio produttivo, crescita e ricadute occupazionali	10	7
b	Qualità economico finanziaria dell'intervento in termini di:	- di sostenibilità - economicità della proposta	10	7
c	Capacità di intercettare le migliori soluzioni tecnologiche e migliorare la sicurezza e sostenibilità ambientale delle produzioni		10	7
d	Contributo delle azioni di innovazione tecnologica alla creazione o al miglioramento dei prodotti dell'impresa per una migliore presenza e competitività sui mercati di riferimento		10	7
Totale			40	28
	Punteggio minimo per l'ammissibilità		35	

Gli interventi, per essere ritenuti ammissibili, non devono riportare punteggi inferiori ai minimi indicati per ciascun criterio di valutazione e non devono riportare un punteggio complessivo inferiore a 35.

Criteri di ammissibilità sostanziale

Gli interventi per essere ammissibili devono rispondere ai seguenti criteri:

- a. Coerenza dell'operatività delle imprese con ambiti tematici prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027;
- b. Piano di sviluppo dell'impresa con ricadute positive sull'occupazione;
- c. Rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Art. 10. Valutazione del programma di investimento

1. Una volta conclusa la valutazione dei singoli interventi, solo nel caso di valutazione positiva di almeno un intervento relativo alla categoria di aiuti B. "Aiuti a favore della Ricerca e Sviluppo" tra quelli presentati dal soggetto proponente, il Nucleo procede alla valutazione del programma di investimento nel suo complesso, e comunque in ragione degli interventi risultati ammissibili, con

riferimento sia alla capacità del soggetto di realizzare il programma di investimento, sia al merito tecnico del Programma.

2. Rispetto alla capacità economico-finanziaria del soggetto proponente, si valuta se la copertura finanziaria complessiva del programma di investimento sia assicurata.
3. Se l'impresa è già beneficiaria di contributi concessi ai sensi della Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6 nell'ambito dei bandi di cui alle delibere di Giunta regionale n.31/2016, n.1061/2017; n.268/2019 e n.1304/2020 e n.863/2021, il Nucleo acquisisce la documentazione relativa e valuta preliminarmente l'originalità del Programma presentato, in base al presente bando, rispetto al programma già finanziato. Tale verifica è addizionale ai controlli sul cumulo dei contributi effettuati ai sensi dell'art. 22.2 del bando.
4. Per quanto riguarda il programma di investimento, si utilizzano i seguenti criteri di valutazione:
 - Qualità del programma di investimento proposto, con riferimento al grado di completezza e definizione della proposta, alla valenza industriale, alle prospettive di mercato, alla sostenibilità economica e rilevanza occupazionale prevista;
 - Rilevanza delle ricadute del programma di investimento sul sistema economico-produttivo settoriale e regionale, in termini di relazioni di filiera, di relazioni con il sistema regionale delle imprese (value chain), della ricerca, nonché di coerenza con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione, definite nella Coerenza con Ambiti Tematici Prioritari previsti dalla Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027, oggetto della deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 45 del 30/06/2021;
 - Capacità tecnica e finanziaria ed esperienza del proponente di realizzare il programma di investimento e di attirare risorse finanziarie;
 - Cantierabilità del programma di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la tempistica di intervento;
 - Sostenibilità ambientale e sociale, in termini di qualità energetico-ambientale dell'investimento e valorizzazione del lavoro.

CRITERI		PUNTEGGIO MAX	PUNTEGGIO MIN	
A	Qualità del programma di investimento proposto			
	Grado di completezza e definizione della proposta	A.1	15	9
	Valenza del programma in termini: industriali, di prospettive di mercato e di sostenibilità tecnico-economica	A.2	15	9
B	Rilevanza delle ricadute del programma di investimento sul sistema economico-produttivo settoriale e regionale			
	Impatto potenziale del Programma sulle relazioni di filiera e sulle relazioni con il sistema regionale della ricerca	B.1	15	9
	Coerenza del Programma con le strategie di sviluppo, crescita e competitività della Regione,	B.2	15	9

	definite nella Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 2021-2027			
C	Capacità tecnica e finanziaria ed esperienza del proponente di realizzare il programma di investimento e di attirare risorse finanziarie.			
	Capacità finanziaria del proponente	C.1	10	6
	Capacità tecnica ed esperienza del proponente	C.2	10	6
D	Cantierabilità del programma di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la tempistica di intervento		10	6
E	Sostenibilità ambientale e sociale, e valorizzazione del lavoro		10	6
Totale			100	60
Punteggio minimo per l'ammissibilità			70	

5. Sono considerati ammissibili al finanziamento i programmi di investimento che ottengono il punteggio minimo per ciascun dei criteri indicati nella suddetta tabella e un punteggio complessivo **superiore a 70**. L'assegnazione del punteggio tiene conto sia di quanto previsto dal programma di investimento, sia di quanto previsto dagli elementi aggiuntivi definiti nelle schede descrittive sintetiche.
6. Per i programmi che hanno raggiunto la **somma minima di ammissibilità (70 punti)**, saranno sommati i punteggi che derivano dal soddisfacimento dei seguenti **criteri premianti**:

#	Criteri premianti	Punteggio aggiuntivo
A	Programmi di investimento che prevedono un impatto occupazionale eccedente la soglia minima di 20 nuovi addetti assunti a tempo indeterminato e tempo pieno presso la sede dell'investimento oggetto del Programma medesimo	2 punti ogni 5 nuovi addetti che eccedono la soglia minima di assunzioni a tempo indeterminato e tempo pieno previste dal bando (pari a 20 nuovi addetti) ⁴
B	Programmi che prevedano almeno un progetto approvato che abbia la sede realizzativa ricadente nelle aree assistite all'interno delle aree censuarie delle province di	2

⁴ Per esempio, programma di investimento che prevede l'assunzione a tempo pieno indeterminato di:

- 20 nuovi addetti, 0 punti di premialità in base al criterio a);
- 25 nuovi addetti, 2 punti di premialità in base al criterio a);
- 30 nuovi addetti, 4 punti di premialità in base al criterio a);
- 34 nuovi addetti, 4 punti di premialità in base al criterio a);
- 100 nuovi addetti, 32 punti di premialità in base al criterio .a)

	Ferrara e Piacenza (così come identificate al successivo art. 22)	
C	Programmi ricadenti nelle aree montane così come definite ai sensi della L.R. 2/2004 e ss.mm.ii. (“Legge per la Montagna”) e individuati dalle D.G.R. 1734/2004 e 1813/2009” dell’Emilia-Romagna	2
D	Programmi presentati da imprese che non abbiano, al momento della presentazione della domanda, sedi registrate in Emilia-Romagna risultanti da visura camerale	2

7. **In presenza di programmi ammissibili che abbiano ottenuto una parità di punteggio** verrà data priorità ai seguenti criteri da applicarsi nell’ordine di indicazione:

- a. Possesso del rating di legalità (decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57);
- b. Qualora il criterio a) non consenta l’attribuzione della priorità, verrà data priorità all’intervento che prevede il numero maggiore di assunzioni oggetto dell’impegno occupazionale previsto dal programma;
- c. Qualora il criterio b) non consenta l’attribuzione della priorità, verrà data priorità all’intervento che prevede il progetto di ricerca e sviluppo a cui è stato assegnato il punteggio più alto in fase di valutazione.

8. Il Nucleo di valutazione presenta gli esiti della valutazione al Responsabile del Procedimento che ne dà comunicazione alla Giunta, ai fini dell’informazione e, se del caso, dell’eventuale consultazione delle parti sociali ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 6 della L.R. 14/2014.

9. La Giunta, preso atto degli esiti della valutazione:

- a. definisce l’entità complessiva massima del contributo concedibile per ogni intervento;
- b. approva e pubblica la graduatoria, l’elenco delle domande ammissibili e finanziabili, l’elenco delle domande ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse e l’elenco delle domande non ammissibili;
- c. dà mandato al Responsabile del Settore Attrattività e Internazionalizzazione di trasmettere, relativamente alle domande risultate ammissibili e finanziabili, le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio previste dall’ art. 11 del bando.

Art. 11. Prescrizioni e richieste di dettaglio

1. Il Nucleo di valutazione, se lo ritiene necessario, in relazione ai programmi risultati ammissibili elabora prescrizioni e richieste di dettaglio motivando tali esigenze.
2. Le **prescrizioni** riguardano le modalità e condizioni di realizzazione degli interventi cofinanziati. Tali prescrizioni potranno essere trasmesse in presenza di interventi che, pur essendo compiutamente valutabili come ammissibili dal Nucleo di valutazione, prevedono fasi e condizioni

realizzative del Programma la cui modalità di implementazione, in ragione della complessità realizzativa, necessita di specificazioni che la rendano conforme alla valutazione svolta dal Nucleo e al bando.

3. Le **richieste di dettaglio** potranno essere trasmesse in presenza di interventi compiutamente valutabili come ammissibili dal Nucleo di valutazione, per i quali si ritiene necessario acquisire informazioni che possono essere di sostegno all'Amministrazione nella gestione delle fasi di verifica delle condizioni di realizzazione del programma di investimento, monitoraggio e rendicontazione. Le richieste di dettaglio potranno riguardare anche le componenti del programma di investimento per le quali non si richiede l'agevolazione.
4. Entro **30 giorni** dalla data di ricevimento delle eventuali prescrizioni, l'azienda trasmette all'amministrazione la presa d'atto e l'accettazione delle prescrizioni medesime.
5. Entro **30 giorni** dalla data di ricevimento delle eventuali richieste di dettaglio l'azienda trasmette all'amministrazione la documentazione. Il Settore competente, con il supporto di ART-ER, valuta la conformità della documentazione trasmessa alla richiesta elaborata dal Nucleo.
6. Nei casi di mancata ottemperanza a quanto previsto ai precedenti punti 4 e/o 5 non si potrà addivenire alla concessione del contributo e alla sottoscrizione dell'Accordo.

Art. 12. Casi e modalità con cui si procederà allo scorrimento della graduatoria

1. Con deliberazione di giunta, si procederà allo scorrimento della graduatoria in caso di:
 - a. risorse aggiuntive rispetto a quelle individuate nel bando;
 - b. mancata sottoscrizione dell'Accordo relativamente a Programmi risultati ammissibili e finanziabili;
 - c. rinuncia, anche parziale, al contributo da parte dell'impresa beneficiaria;
 - d. revoca, anche parziale, del contributo.

In relazione ai casi b. c. e d. si procederà allo scorrimento della graduatoria, verificata la sua compatibilità con le tempistiche di approvazione dei Bilanci Regionali e le tempistiche riportate all'art. 2.

2. In presenza di una delle circostanze di cui al punto precedente, il competente Settore regionale:
 - a. quantifica le risorse che si sono rese conseguentemente disponibili;
 - b. verifica la presenza di eventuali Programmi ammessi ma non finanziati;
 - c. qualora siano presenti più Programmi ammissibili ma non finanziati, si segue l'ordine della graduatoria approvata;
 - d. individuato il Programma ammesso ma non finanziato, potenzialmente beneficiario dello scorrimento, verificata la compatibilità dei tempi di realizzazione del Programma con i termini previsti dal Bando:

- in presenza di risorse non sufficienti a concedere l'interezza del contributo concedibile, si procede a una sua rideterminazione;
- si trasmettono le eventuali prescrizioni e richieste di dettaglio di cui all'art. 11, secondo le modalità ivi indicate e l'entità del contributo concedibile, eventualmente rideterminato.

III) GESTIONE DELL'ACCORDO DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO

Art. 13. Sottoscrizione dell'accordo per l'insediamento e lo sviluppo

1. Per le domande risultate ammissibili e finanziate, con riferimento alle quali **non** sono state trasmesse, da parte della Regione, prescrizioni o richieste di documentazione di dettaglio ai sensi dell' Art. 11. del bando, si procede, all'adozione di uno o più provvedimenti di concessione e, entro 90 giorni dalla data di trasmissione del primo provvedimento di concessione del contributo, alla sottoscrizione dell'Accordo i cui contenuti sono definiti in base all'art.7 della L.R. 14/2014 e il cui schema è riportato all'Allegato 1 del bando;
2. Per le domande risultate ammissibili e finanziate, con riferimento alle quali **sono** state trasmesse da parte della Regione prescrizioni o richieste di documentazione di dettaglio ai sensi dell'art.11 del bando e previa applicazione della procedura ivi prevista, si procede all'adozione di uno o più provvedimenti di concessione. Entro 90 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione, si procede alla sottoscrizione dell'Accordo.
3. Nell'Accordo sono riportati gli obblighi di informazione e comunicazione al cui rispetto è tenuto il beneficiario del contributo ed eventuali specificazioni di carattere tecnico che non alterino i criteri e i principi desumibili dal presente bando.
4. L'Accordo è sottoscritto dall'impresa e dalla Regione Emilia-Romagna e da ogni altro soggetto che concorre alla sua attuazione.
5. La mancata sottoscrizione dell'Accordo, da parte dell'impresa ammessa al finanziamento determina la revoca del contributo eventualmente concesso.

Art. 14. Modalità di pagamento e di rendicontazione delle spese sostenute

- 1 Il Responsabile del Settore Attrattività e Internazionalizzazione, con propri atti formali, provvederà all'approvazione delle linee guida e della modulistica relative alle modalità di pagamento ammissibili e alle procedure di rendicontazione dei progetti.
- 2 Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti beneficiari devono presentare le rendicontazioni finanziarie dei progetti in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) includendovi la documentazione attestante il numero di addetti assunti a tempo pieno e indeterminato rientranti nel piano occupazionale come definito all'art 21.5, le relazioni tecniche del programma di investimento complessivo e le relazioni tecniche di avanzamento dei

singoli progetti. Le relazioni tecniche dovranno riguardare anche le componenti del programma di investimento non oggetto di contributo.

- 3 Le relazioni tecniche di programma e di progetto saranno firmate dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e dovranno illustrare gli obiettivi e i risultati conseguiti con riferimento all'accordo siglato ed al cronoprogramma approvato. Le relazioni tecniche relative ai singoli progetti dovranno contenere anche una descrizione analitica delle spese contenute nelle rendicontazioni finanziarie con indicazione delle finalità delle stesse (rendiconto analitico), nonché ogni altra documentazione utile a documentare l'attività svolta.
- 4 Nelle rendicontazioni finanziarie dovranno essere indicate le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento;
- 5 Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, fermo restando quanto previsto nelle linee guida di cui al punto 1, per essere considerate ammissibili devono rispettare le seguenti condizioni minime:
 - essere sostenute nell'arco temporale di ammissibilità indicato nel Bando, ossia **tra l'1/01/2023 e il 31/12/2024**, fatta salva la possibilità di proroghe di cui all'art. 2;
 - rispettare tutte le condizioni e prescrizioni previste dal bando e dall'Accordo;
 - attenersi alla realizzazione degli interventi approvati dalla Regione;
 - rientrare nelle voci di costo ritenute ammissibili dalla Regione;
 - essere state preventivamente indicate nella domanda di contributo oppure nella richiesta di variazioni;
 - essere congrue con le finalità e i contenuti degli interventi ammessi a contributo;
 - essere documentate ed effettivamente pagate e rendicontate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti e secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui a punto 1;
 - i titoli di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo;
 - i pagamenti delle spese sostenute devono essere effettuati con modalità tracciabili e verificabili;
- 6 Per le tipologie di interventi realizzati, per cui è previsto per legge o richiesto dalla Regione, il beneficiario dovrà produrre: la documentazione tecnica firmata e asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della professione, le certificazioni di legge, e copia della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, rilasciata dall'impresa installatrice al termine dei lavori.
- 7 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 2 dovrà:
 - essere sottoscritta e firmata digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005, artt. 65 e 71, dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria. Non saranno ammesse domande firmate da soggetto diverso.

- includere la relazione tecnica sullo stato di attuazione dei singoli interventi riportante il rendiconto analitico dei costi totali sostenuti per realizzazione dell'intervento agevolato, che dovranno essere coerenti con le voci di spesa ritenute ammissibili dalla Regione. Il rendiconto analitico delle spese dovrà indicare la lista delle fatture pagate con numero, data di emissione, descrizione della spesa, ragione sociale del fornitore, data di pagamento, importo al netto di IVA, di ciascuna fattura;
 - includere la relazione del programma di investimento;
 - attestare che al momento della richiesta di erogazione:
 - l'impresa mantiene i requisiti soggettivi e rispetta le condizioni previste dal presente bando per l'ammissibilità ai contributi;
 - l'impresa ha aderito ai principi etici della Carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese;
 - l'impresa è attiva e non è sottoposta a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento fraudolento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso, in base alle leggi vigenti;
 - le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti previsti dall'intervento ammesso a contributo;
 - i titoli di spesa indicati nel rendiconto analitico sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati e non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;
 - i beni acquistati sono di nuova fabbricazione.
 - contenere l'impegno dell'impresa beneficiaria a:
 - restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, maggiorati degli interessi legali maturati;
 - contenere l'impegno dell'impresa a consentire gli opportuni controlli e ispezioni;
 - fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;
 - indicare i dati necessari a verificare il rispetto del piano occupazionale come definito all'art. 21.5 e il rispetto delle previsioni dell'art. 2.2 relative alle modalità di incremento occupazionale;
- 8 Alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovrà essere allegata la documentazione contabile, tecnica e amministrativa minima, secondo quanto disposto dalle linee guida e dalla modulistica di cui al punto 1 del presente articolo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tale documentazione dovrà comprendere:
- a. gli originali delle fatture (o documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) quietanzate;

- b. copia del contratto;
 - c. relazione delle attività;
 - d. estratto conto bancario contenente il riferimento al bonifico/i attestante il versamento dei pagamenti effettuati;
 - e. modello di pagamento F24 utilizzato dall'impresa per il versamento delle ritenute previdenziali;
 - f. documentazione comprovante l'incremento numerico di dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno secondo le previsioni dell'art. 2.2;
 - g. richiesta di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa beneficiaria e firmata digitalmente, con la quale viene indicata la modalità di riscossione del contributo prescelta. È consentita esclusivamente la modalità di riscossione tramite accredito su conto corrente bancario o postale intestato all'impresa beneficiaria. Il fac-simile per la richiesta di pagamento è fornito dalla Regione;
- 9 Qualora la documentazione inviata risultasse parzialmente insufficiente o non chiara, la Regione si riserva la facoltà di richiedere le necessarie integrazioni che dovranno essere fornite entro i termini indicati nella richiesta. Trascorso tale termine, in mancanza di documentazione presentata, si procede all'esame della rendicontazione con la documentazione fino a quel momento ricevuta. Se la documentazione presentata nei termini dovesse risultare totalmente inidonea ovvero non sanabile per mezzo di integrazioni, si procederà alla conclusione dell'istruttoria senza alcuna richiesta di integrazione.

La richiesta di integrazione sospende il procedimento per il tempo indicato nella richiesta stessa, salvo proroga di tale termine, con richiesta adeguatamente motivata, in presenza di specifici eventi che determinano l'impossibilità per l'impresa di rispettare il termine indicato.

Art. 15. Liquidazione del contributo

1. Per i progetti tipologia A), B), D) ed E), come descritti all'art. 9, la liquidazione di una quota **non superiore al 90%** dei contributi concessi per ogni progetto approvato avverrà, nei limiti degli impegni di spesa assunti al momento della concessione e delle disponibilità di bilancio, con le seguenti modalità:
- 1° quota dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista relativa alle spese sostenute nel 2023, da trasmettere alla regione entro il 15 febbraio 2024;
 - 2° quota dietro presentazione della documentazione di rendicontazione prevista relativa alle spese sostenute, da trasmettere alla Regione entro 3 mesi dalla conclusione di ciascun progetto, fermi restando i termini previsti per il completamento del programma.

L'assunzione di almeno il 20% dei nuovi occupati previsti dal piano occupazionale è **condizione necessaria per la presentazione della richiesta di pagamento della 1° quota dei contributi**

concessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 16.6.o, in materia di revoca dei contributi. L'impresa beneficiaria che non soddisfi, alla data prevista, i requisiti occupazionali per la richiesta di pagamento della 1° quota dei contributi, potrà presentarla in un momento successivo, previa richiesta alla Regione, comunque non oltre il 30 giugno 2024. Se anche al 30 giugno 2024 non sarà soddisfatto tale requisito, la liquidazione di una quota **non superiore al 90%** dei contributi concessi per ogni progetto approvato potrà essere erogata in un'unica soluzione, successivamente al completamento del Programma, a seguito della verifica della rendicontazione finale delle spese sostenute;

2. La quota a saldo dei contributi, **non inferiore al 10%** dei contributi concessi per ogni progetto approvato, sarà erogata contestualmente all'attestazione da parte dell'impresa beneficiaria dell'avvenuto raggiungimento degli impegni occupazionali previsti dal piano occupazionale, come definito all'art. 21.5, e richiamati nell'Accordo; tale attestazione dovrà, comunque, avvenire entro e non oltre **l'anno a regime**, ovvero il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento, fatte salve eventuali proroghe concesse secondo le modalità previste dall'art. 2.7 e 2.8.
3. **Entro il 31 luglio e il 31 gennaio** di ogni anno di realizzazione del programma di investimenti, dovrà essere trasmessa una relazione generale semestrale sullo stato d'avanzamento del Programma complessivo, dei singoli progetti oggetto di contributo, e della spesa nel semestre precedente e del piano occupazionale.
4. Le liquidazioni delle quote di contributo sono subordinate:
 - alla dimostrazione dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati;
 - al rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida di cui all'art. 14.1;
 - all'avvenuta assunzione degli addetti a tempo pieno e indeterminato secondo il piano occupazionale, come definito all'art. 21.5, previsto dall'impresa al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando;
 - Per i progetti di Tipologia A, all'attivazione da parte del beneficiario di minimo n. 2 contratti di collaborazione con Università entro il primo stato di avanzamento, ossia entro il 15 del mese di febbraio 2024;
 - Per i progetti di Tipologia B si rimanda a quanto specificato al successivo art. 23 punto 1 lett. B) in riferimento al rispetto dei massimali di spesa.
5. Nella rendicontazione a saldo, in presenza di costi ammissibili inferiori a quelli approvati, ma comunque entro il limite del 70% individuato al successivo art. 16.6.k, si provvederà a verificare che il contributo richiesto rispetti i massimali previsti dal Bando e i livelli di intensità applicati ai singoli regimi di aiuto. Qualora il contributo ecceda i massimali o i livelli di intensità, si provvederà ad una sua rideterminazione, al fine di riportarlo entro i limiti previsti dal Bando.
6. La liquidazione dei contributi è subordinata alla verifica che il beneficiario sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara

l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili (C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione.

7. La liquidazione è subordinata alla regolarità contributiva accertata tramite l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). L'irregolarità contributiva accertata tramite acquisizione del DURC determina l'intervento sostitutivo (art. 31, comma 8-bis, del DL n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013).
8. Per i progetti Tipologia C), risultati ammissibili ai sensi del presente bando, la modalità di liquidazione dei contributi sarà specificata nelle procedure amministrative ad essi riservate e dedicate alla presentazione, da parte delle imprese ammesse, degli elementi di dettaglio relativi agli interventi formativi presentati.

Art. 16. Controlli, revoca del contributo e risoluzione dell'Accordo

1. La Regione si riserva, in ogni momento e fino alla scadenza dei 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo concesso, la facoltà di effettuare verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi, anche relativamente alle componenti non oggetto di agevolazione, e delle spese oggetto dell'intervento, degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni che derivano dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica di progetto e dal medesimo Accordo.
2. I beneficiari sono tenuti a fornire alla Regione, o agli altri soggetti da essa incaricati, tutte le informazioni, dati e rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.
3. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale della Regione Emilia-Romagna, o agli altri soggetti da essa incaricati, l'accesso ed i controlli relativi sia all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo che alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
4. La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare, durante la realizzazione e successivamente al completamento del Programma di investimento, sopralluoghi ispettivi anche a campione al fine di accertare:

- a. il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo;
 - b. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari con la sottoscrizione dell'Accordo;
 - c. l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
 - d. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
 - e. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per tipologia di spesa ed il relativo importo. I beni oggetto di rendicontazione dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
 - f. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
 - g. i livelli occupazionali generati tramite il Programma di investimento agevolato;
 - h. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il Programma investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso.
5. In esito ai predetti controlli ed in caso di irregolarità, la Regione può predisporre la risoluzione dell'Accordo e l'eventuale revoca (parziale o totale) del contributo, in base ai punti seguenti.
6. I casi di **revoca totale** del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell'accordo, sono:
- a. qualora il beneficiario rifiuti di sottoscrivere l'Accordo il cui schema è contenuto nell'Allegato 1 parte integrante del Bando, ovvero non proceda alla sua sottoscrizione entro i termini previsti dall'art. 13.1 e 13.2;
 - b. qualora siano venuti meno i requisiti di ammissibilità richiesti per la sottoscrizione dell'accordo, secondo quanto previsto all'art. 3;-
 - c. nel caso di mancato avvio del Programma;
 - d. nel caso di interruzione del programma, qualora questo dipenda da fatti addebitabili al beneficiario;
 - e. nel caso di rinuncia, da parte del beneficiario, alle agevolazioni, per cause non direttamente imputabili alla volontà del beneficiario stesso;
 - f. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;

- g. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
- h. la cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;
- i. qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il programma di investimenti anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- j. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
- k. nel caso in cui, a seguito di revoca di uno dei progetti per i quali si è concesso un contributo, dalla verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto, per gli interventi per i quali si è concesso un contributo, un importo di spese ammissibili del Programma inferiore al 70% di quelle ammesse fatte salve le variazioni approvate ai sensi dell'art 17 del Bando;
- l. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento al di fuori del territorio dell'Emilia-Romagna, dell'unità produttiva od operativa⁵ che ha beneficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di completamento del programma di investimento;
- m. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli precedentemente descritti ai punti da 1 a 5;
- n. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli progetti, fatto salvo quanto previsto nelle linee guida di cui all'art. 14.1;
- o. qualora entro i termini previsti dall'art. 2.7 per il completamento del programma, ovvero entro il 31/12/2024, termine eventualmente prorogabile di 12 mesi secondo le modalità previste al medesimo art. 2.7, il beneficiario non abbia raggiunto almeno il 60% delle assunzioni previste dal piano occupazionale;
- p. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo, con uno scostamento superiore al 50%;

⁵ In base alla circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato n.3202 del 22/01/1990, paragrafo 12.1 le unità locali operative sono le "unità dove si svolge effettivamente l'attività economica o la prestazione di servizi oggetto dell'impresa".

- q. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista, comprese le operazioni straordinarie di impresa;
 - r. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies;
 - s. in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dal Bando e/o dall'Accordo.
7. Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo a fondo perduto erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.
8. I casi di **revoca parziale** del contributo non determinano la risoluzione dell'Accordo, i casi di **revoca parziale** sono:
- a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti;
 - c. in caso di esito negativo delle verifiche e controlli, anche successivi al completamento del Programma, relativamente alla quota di agevolazione che si riferisce alle spese risultate non ammissibili in seguito ai controlli stessi;
 - d. qualora, con riferimento ai progetti tipologia A) – infrastrutture di ricerca, il beneficiario non abbia provveduto all'attivazione di minimo n. 2 accordi con Università e/o Enti di ricerca entro i termini previsti per la presentazione il primo stato di avanzamento, **ossia entro il 15 del mese di febbraio, 2024** si provvederà alla revoca del contributo concesso a valere sulla specifica tipologia progettuale;
 - e. nel caso in cui, a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco, venisse accertato o riconosciuto, per uno dei progetti per i quali si è concesso un contributo, un importo di **spese ammissibili inferiore al 70%** di quelle ammesse si provvederà alla revoca del contributo relativo al progetto per il quale si è riscontrata la minore spesa.
 - f. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo con uno **scostamento fino al 50%**. La revoca parziale del contributo concesso su tutti i progetti sarà proporzionale allo scostamento, così calcolato:

$$\text{entità della revoca} = \frac{\text{Contributo o totale concesso}}{\text{n° di addetti previsti dal piano occupazionale}} \times \frac{\text{N° di addetti mancanti al raggiungimento degli obiettivi di incremento occupazionale}}{\text{N° di addetti previsti dal piano occupazionale}}$$

- e
9. Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo erogato, oggetto della revoca parziale, fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione

Art. 17. Varianti del Programma di Investimento e operazioni straordinarie di impresa

1. Eventuali richieste di variazioni rilevanti e sostanziali al Programma di investimento originario devono essere comunicate formalmente alla Regione Emilia-Romagna, **almeno 60 giorni** prima che siano effettuate dal soggetto proponente, tramite la piattaforma Sfinge2020.
2. La richiesta di variante, adeguatamente motivata, dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al programma di investimento originariamente approvato. In ogni caso è una condizione essenziale per l'ammissibilità della richiesta di variante, che rimangano **inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo delle attività dell'intervento ammesso a finanziamento**.
3. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni richieste, la Regione Emilia-Romagna verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento e dei singoli interventi che lo compongono.
4. I singoli progetti potranno avere variazioni delle singole voci di spesa fino ad un 20%, **fermo restando il valore complessivo dei singoli progetti**. Variazioni superiori dovranno essere richieste formalmente alle condizioni previste dai precedenti punti del presente articolo e, se ammesse, potranno comportare una rivalutazione del contributo erogabile, in ragione dei massimali e dei livelli di intensità previsti dal bando.
5. Il Programma va mantenuto in capo al soggetto beneficiario e non può essere oggetto di cessione durante il periodo di durata del Programma stesso, se non nei casi previsti nei successivi punti 6 e seguenti. Il cambio di ragione sociale o di forma giuridica non è considerata operazione straordinaria.
6. Sono ammesse le **operazioni attive** da parte dell'impresa e le **operazioni passive**, solo nei casi in cui si preveda il mantenimento della soggettività giuridica e/o economica da parte dell'impresa originaria, salvo quanto previsto al successivo punto 7.
7. Nel caso di operazioni di **fusione per incorporazione passiva** del soggetto beneficiario, che comportano la perdita della soggettività giuridica del beneficiario iniziale, o nel caso di operazioni di **acquisizione di maggioranza**, che comportano il cambiamento del soggetto controllore, è necessario che venga confermata la volontà di realizzare il Programma e il suo valore strategico per l'impresa, comprensiva di tutti gli impegni del beneficiario verso l'amministrazione regionale e, se del caso, verso la Commissione europea. Dovrà essere presentata apposita domanda di trasferimento al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando;
- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

Nell'atto di **cessione/conferimento** deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

- Tali operazioni saranno esaminate dall'Amministrazione che ne valuta, con il supporto di Art-Er, la sussistenza dei requisiti di accesso del subentrante al momento della domanda e la conformità agli obiettivi originari e all'impianto complessivo dell'intervento ammesso a finanziamento.
- Nei casi suddetti, la competente struttura dell'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto che aveva presentato domanda di partecipazione al bando, sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.
- La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 90 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento, entro il termine suddetto, comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.
- La revoca delle agevolazioni è inoltre disposta nei seguenti ulteriori casi:
 - qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
 - qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.
- Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.
- I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.
- Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui ai precedenti punti 8, 9, 10, 11, 12, 13 al presente paragrafo si applicano anche all'**affitto temporaneo d'azienda** funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione a conclusione della stessa procedura concorsuale.
- In caso di operazioni di **scorporo o cessione di rami d'azienda** da parte del soggetto beneficiario, sia durante il Programma, che nel periodo previsto per i controlli indicati all'art. 16, il Programma viene revocato, salvo i casi in cui la proprietà aziendale rimanga in capo all'azienda beneficiaria originaria. In quest'ultimo caso è necessario procedere comunque con apposita domanda di trasferimento al soggetto subentrante secondo la procedura prevista nei punti precedenti.- In tale ipotesi non sarà necessaria una rivalutazione del Programma.

IV) INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI SULLE OPPORTUNITÀ DEL BANDO DI GARA

Art. 18. Supporto agli investitori

1. Per la presentazione della domanda formale dell'accesso all'Accordo, il Proponente e gli eventuali altri soggetti coinvolti utilizzano l'apposita modulistica resa disponibile dalla Regione e possono avvalersi del supporto dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'attrazione, ART-ER per quanto concerne l'illustrazione delle prescrizioni procedurali e sostanziali del bando e della normativa in esso richiamata.
2. Per informazioni relative a questo bando ci si può rivolgere al Contact point attivo presso ART-ER, al seguente numero telefonico 051-6450429.

Art. 19. Informazioni sul procedimento amministrativo

1. La struttura organizzativa cui è attribuito il procedimento di approvazione dei Programmi, concessione del contributo e gestione delle variazioni di programma sono Regione Emilia-Romagna - Direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese – Settore attrattività, internazionalizzazione, ricerca. La struttura organizzativa che adotta il provvedimento amministrativo è il Settore attrattività, internazionalizzazione, Ricerca, il responsabile del procedimento è la P.O. Accordi di insediamento, sviluppo e innovazione e azioni per l'attrazione degli investimenti.
2. Le unità organizzative, cui è attribuito il procedimento relativo all'assunzione degli impegni contabili, sono: Regione Emilia-Romagna – Direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese – Settore attrattività, internazionalizzazione, ricerca e Settore educazione, istruzione, formazione, lavoro.
3. Le unità organizzativa, cui è attribuito il procedimento di liquidazione del contributo, in ragione delle rispettive competenze, sono: Regione Emilia-Romagna – Direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese - Settore digitalizzazione, promozione, comunicazione, liquidazioni.
4. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata all'unità organizzativa competente.

V) DEFINIZIONI

Art. 20. Unità locale produttiva

1. Per **unità locale produttiva**, che deve risultare regolarmente censita presso la Camera di Commercio di competenza, si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali, in cui l'impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi, in cui sia stabilmente collocato il personale e le attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione dell'intervento e/o Programma di investimento.

Art. 21. Data comunicazione dell'avvenuta concessione, addetti, anno a regime, completamento del programma e piano occupazionale

1. Per **data di comunicazione dell'avvenuta concessione** si intende la trasmissione del provvedimento amministrativo con cui si dispone la concessione del contributo all'impresa risultata ammissibile e finanziabile in seguito all'approvazione della graduatoria da parte della Giunta;
2. Per **addetti** si intendono gli occupati che hanno un contratto di lavoro alle dipendenze con l'impresa beneficiaria.
3. Per **anno a regime** si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento;
4. Per data del **completamento del programma** si intende la data del titolo di spesa afferente all'ultima spesa ammissibile sostenuta, tale data deve rientrare in ogni caso entro i termini previsti dall'art. 2.7. Alla data di completamento del programma tutte le attività oggetto di agevolazione dovranno essere concluse. **Tutti i costi dovranno essere sostenuti e fatturati.**
5. **Per piano occupazionale**, si intende l'incremento degli occupati, in Emilia-Romagna, da parte dell'impresa beneficiaria, attraverso l'assunzione di nuovi addetti con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, entro il periodo di 12 mesi dell'anno a regime. Tali assunzioni devono avvenire, secondo le modalità previste all'art. 2.2 e secondo le tempistiche dichiarate dall'impresa in fase di presentazione della domanda, nelle unità locali utilizzate per la realizzazione dei progetti oggetto di contributo. I nuovi addetti assunti all'interno del piano occupazionale devono essere aggiuntivi rispetto al totale degli addetti alle dipendenze dell'impresa beneficiaria, con qualunque forma contrattuale, in Emilia-Romagna, alla data di approvazione del presente bando. Il trasferimento di dipendenti tra imprese che sono già tra loro controllate o collegate alla data di approvazione del presente bando, in base all'art. 2359 del Cod. Civ., non partecipa al raggiungimento dell'impatto occupazionale. L'impatto occupazionale, nell'anno a regime, dovrà essere aggiuntivo rispetto agli impegni assunti dall'impresa proponente sui nuovi addetti previsti nell'ambito di programmi di investimenti già finanziati ai sensi della Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6.

Art. 22. Categoria di aiuti, livelli di contribuzioni, normativa di riferimento

1. Gli aiuti di stato previsti dal presente bando sono concessi ai sensi e nei limiti di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
2. I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto.

3. L'importo singolo di ogni progetto presentato non può superare, relativamente ad ogni categoria di aiuto prevista, non può superare i 10 milioni di euro. L'importo complessivo di tutti i progetti per cui si richiede un contributo ai sensi del presente bando può superare i 10 milioni di euro;
4. Per ogni categoria di aiuto prevista, di seguito si riportano l'intensità e l'entità massima del contributo.

NOTE ALLA TABELLA

- * Per gli interventi formativi le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti SA.60801 del 28/12/2020 che proroga la misura SA.42272 del 24 giugno 2015, dettagliate nelle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1568 del 2 novembre 2011 e n. 970 del 20 luglio 2015 (art 31 GBER).
- ** Il contributo va calcolato sul sovraccosto come definito rispettivamente all'art. 41.6.b del GBER.
- *** Qualora il progetto di investimento, a seguito di valutazione, risultasse ammissibile agli aiuti previsti dall'art. 14 del GBER, si procederà alla concessione del contributo dopo l'avvenuta verifica del rispetto di quanto previsto dal par. 16 del medesimo art. 14 del GBER⁶

Nella tabella l'intensità di aiuto corrispondente agli "Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" va letta nel modo seguente:

Se i costi sono calcolati in base al paragrafo 6 lettera c) dell'art 41 del Reg. (UE) 651/2014, l'intensità è pari a:	Se i costi sono calcolati in base al paragrafo 6 lettere a) o b) dell'art 41 del Reg (UE) 651/2014, l'intensità è pari a:	Per interventi proposti da
30%	45%	grandi imprese
40%	55%	medie imprese
50%	65%	piccole imprese
- L'intensità riportata in tabella va aumentata del 5% per gli investimenti ricadenti nelle aree assistite*		
-L'entità del contributo è pari a max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto		

5. Sezioni censuarie ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale adottata con decisione SA.101134 (2021/N) – Italia del 18 marzo 2022

Provincia di Ferrara

Ferrara (in parte, soltanto le seguenti sezioni: : 37; 134; 160; 169; 308; 310; 311; 358; 359; 389; 390; 391; 392; 393; 431; 489; 491; 492; 493; 494; 501; 503; 516; 517; 518; 519; 520; 521; 522; 523; 524; 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 532; 533; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 562; 566; 567; 571; 582; 583; 593; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 628; 629; 630; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 648; 649; 650; 651; 652; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 667; 668; 688; 694; 702; 712; 713; 714; 715; 718; 719; 720; 721; 723; 724; 725; 734; 754; 773; 774; 775; 777; 780; 782; 783; 784; 788; 790; 796; 797; 798; 799; 815; 832; 834; 836; 837; 840; 841; 851; 853; 869; 870; 871; 901; 902; 903; 916; 917; 918; 924; 925; 926; 927; 928; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 944; 945; 946; 947; 949; 950; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 957; 958; 959; 960; 961; 962; 963; 964; 965; 966; 967; 968; 969; 970; 971; 972; 973; 974; 975; 976; 977; 978; 979; 980; 981; 982;

⁶Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto.

983; 984; 985; 986; 987; 988; 989; 990; 991; 992; 993; 994; 995; 996; 997; 998; 999; 1000;
1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1029; 1031; 1035; 1036;
1037; 1038; 1039; 1040; 1043; 1044; 1045; 1046; 1047; 1048; 1049; 1050; 1051; 1052; 1053;
1054; 1055; 1056; 1057; 1058; 1059; 1060; 1062; 1065; 1066; 1067; 1068; 1072; 1073; 1074;
1075; 1077; 1078; 1080; 1081; 1082; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1088; 1089; 1090; 1091;
1092; 1093; 1094; 1095; 1096; 1097; 1098; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106;
1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1120; 1121; 1122;
1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130; 1131; 1132; 1133; 1134; 1135; 1136; 1137;
1138; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 1151; 1152;
1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167;
1168; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1176; 1177; 1178; 1179; 1180; 1181; 1182;
1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1195; 1196; 1197;
1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1208; 1209; 1210; 1211; 1212;
1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227;
1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240; 1241; 1242;
1243; 1244; 1245; 1246; 1247; 1248; 1249; 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1256; 1257;
1258; 1259; 1260; 1261; 1262; 1263; 1264; 1265; 1266; 1267; 1268; 1269; 1270; 1271; 1272;
1273; 1274; 1275; 1276; 1277; 1278; 1279; 1280; 1281; 1282; 1283; 1284; 1285; 1286; 1287;
1288; 1289; 1290; 1291; 1292; 1293; 1294; 1295; 1296; 1297; 1298; 1299; 1300; 1301; 1302;
1303; 1304; 1305; 1306; 1307; 1308; 1309; 1310; 1311; 1312; 1313; 1314; 1315; 1316; 1317;
1318; 1319; 1320; 1321; 1322; 1323; 1324; 1325; 1326; 1327; 1328; 1329; 1330; 1331; 1332;
1333; 1334; 1335; 1336; 1337; 1338; 1339; 1340; 1341; 1342; 1343; 1344; 1345; 1346; 1347;
1348; 1349; 1350; 1351; 1352; 1353; 1354; 1355; 1356; 1357; 1358; 1359; 1360; 1361; 1362;
1363; 1364; 1365; 1366; 1367; 1368; 1369; 1370; 1371; 1372; 1373; 1374; 1375; 1376; 1377;
1378; 1379; 1380; 1381; 1382; 1383; 1384; 1385; 1386; 1387; 1388; 1389; 1390; 1391; 1392;
1393; 1394; 1395; 1396; 1397; 1398; 1399; 1400; 1401; 1402; 1403; 1404; 1405; 1406; 1407;
1408; 1409; 1410; 1411; 1412; 1413; 1414; 1415; 1416; 1417; 1418; 1419; 1420; 1421; 1422;
1423; 1424; 1425; 1426; 1427; 1428; 1429; 1430; 1431; 1432; 1433; 1434; 1435; 1436; 1438;
1439; 1440; 1441; 1442; 1443; 1444; 1445; 1446; 1447; 1448; 1449; 1450; 1451; 1452; 1453;
1454; 1455; 1456; 1457; 1458; 1459; 1460; 1461; 1462; 1463; 1464; 1465; 1466; 1467; 1468;
1469; 1470; 1471; 1472; 1473; 1474; 1475; 1476; 1477; 1478; 1479; 1480; 1481; 1482; 1483;
1484; 1485; 1486; 1487; 1488; 1489; 1490; 1491; 1492; 1493; 1494; 1495; 1496; 1497; 1498;
1499; 1500; 1501; 1502; 1503; 1504; 1505; 1506; 1507; 1511; 1512; 1527; 1528; 1529; 1530;
1531; 1532; 1533; 1534; 1535; 1536; 1537; 1538; 1541; 1542; 1543; 1544; 1545; 1546; 1547;
1548; 1549; 1550; 1551; 1552; 1553; 1554; 1555; 1556; 1557; 1558; 1559; 1560; 1561; 1562;
1563; 1564; 1565; 1566; 1567; 1568; 1569; 1570; 1571; 1572; 1573; 1574; 1575; 1576; 1577;
1578; 1579; 1580; 1581; 1582; 1583; 1584; 1585; 1586; 1587; 1588; 1589; 1590; 1591; 1592;
1593; 1594; 1595; 1596; 1597; 1598; 1599; 1600; 1601; 1602; 1603; 1604; 1605; 1606; 1607;
1608; 1609; 1610; 1611; 1612; 1613; 1614; 1615; 1616; 1617; 1618; 1619; 1620; 1621; 1622;
1623; 1624; 1625; 1626; 1627; 1628; 1629; 1630; 1631; 1632; 1633; 1634; 1635; 1636; 1637;
1638; 1639; 1640; 1641; 1642; 1643; 1644; 1645; 1646; 1647; 1648; 1649; 1650; 1651; 1652;
1653; 1654; 1655; 1656; 1657; 1658; 1659; 1660; 1661; 1662; 1663; 1664; 1665; 1666; 1667;
1668; 1669; 1670; 1671; 1672; 1673; 1674; 1675; 1676; 1677; 1678; 1679; 1680; 1681; 1682;
1683; 1684; 1685; 1686; 1687; 1688; 1689; 1690; 1691; 1692; 1693; 1694; 1695; 1696; 1697;

1698; 1699; 1700; 1701; 1702; 1703; 1704; 1705; 1706; 1707; 1708; 1709; 1710; 1711; 1712; 1713; 1714; 1715; 1716; 1717; 1718; 1719; 1720; 1721; 1722; 1723; 1724; 1725; 1726; 1727; 1728; 1729; 1730; 1731; 1732; 1733; 1734; 1735; 1736; 1737; 1738; 1739; 1740; 1741; 1742; 1743; 1744; 1745; 1746; 1747; 1748; 1749; 1750; 1751; 1752; 1753; 1754; 1755; 1756; 1757; 1758; 1759; 1760; 1761; 1762; 1763; 1764; 1765; 1766; 1767; 1768; 1769; 1770; 1771; 1772; 1773; 1774; 1775; 1776; 1777; 1778; 1779; 1780; 1781; 1782; 1783; 1784; 1785; 1786; 1787; 1788; 1789; 1790; 1791; 1792; 1793; 1794; 1795; 1796; 1797; 1798; 1799; 1800; 1801; 1802; 1803; 1804; 1805; 1806; 1807; 1808; 1809; 1810; 1811; 1812; 1813; 1814; 1815; 1816; 1817; 1818; 1819; 1820; 1821; 1822; 1823; 1824; 1825; 1826; 1827; 1828; 1829; 1830; 1831; 1832; 1833; 1834; 1835; 1836; 1837; 1838; 1839; 1840; 1841; 1842; 1843; 1844; 1845; 1846; 1847; 1848; 1849; 1850; 1851; 1852; 1854; 1855; 1858; 1859; 1860; 1861; 1862; 1863; 1864; 1865; 1866; 1867; 1868; 1869; 1870; 1874; 1875); Cento; Comacchio; Argenta; Codigoro; Bondeno; Mirabello; Sant'Agostino; Poggio Renatico; Vigarano Mainarda; Ostellato; Jolanda di Savoia; Massa Fiscaglia; Migliarino; Migliaro; Masi Torello

Provincia di Piacenza

Caorso; Castelvetro Piacentino; Monticelli d'Ongina; Piacenza (in parte, soltanto le sezioni seguenti: 28; 29; 47; 48; 49; 50; 74; 75; 104; 105; 106; 108; 110; 134; 135; 153; 154; 155; 166; 167; 169; 170; 171; 177; 201; 202; 203; 212; 213; 223; 224; 225; 227; 228; 234; 235; 236; 237; 248; 251; 252; 256; 258; 259; 260; 261; 262; 263; 264; 265; 266; 267; 270; 271; 277; 278; 279; 280; 281; 282; 283; 294; 295; 296; 297; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 318; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 369; 377; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 447; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 495; 496; 497; 498; 499; 500; 501; 502; 532; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 549; 550; 551; 552; 553; 554; 555; 556; 557; 558; 559; 560; 561; 562; 563; 564; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 587; 596; 597; 598; 599; 600; 601; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 641; 642; 643; 644; 645; 646; 647; 648; 649; 650; 651; 652; 653; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 689; 690; 691; 692; 693; 694; 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716; 717; 718; 719; 720; 721; 722; 723; 724; 725; 726; 727; 728; 729; 730; 731; 732; 733; 734; 735; 736; 737; 738; 739; 740; 741; 742; 743; 744; 745; 746; 747; 748; 749; 750; 751; 752; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760; 761; 762; 763; 764; 765; 766; 767; 768; 769; 770; 771; 772; 773; 774; 775; 776; 777; 778; 779; 780; 781; 782; 783; 784; 785; 786; 788; 789; 790; 803; 805; 808; 813; 820; 824; 828; 830; 838; 848; 853; 856; 859; 868; 870; 872; 876; 880; 881; 883; 888; 890; 900; 902; 904; 905; 906; 907; 908; 911; 912; 914; 916; 919; 921; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932; 938; 939; 940; 942; 943; 946; 947; 948; 949; 950; 961; 972; 974; 988; 989; 1004; 1015; 1016; 1017; 1018; 1023; 1024; 1027;

1028; 1029; 1037; 1045; 1048; 1051; 1054; 1060; 1061; 1062; 1063; 1064; 1069; 1070; 1071; 1072; 1073; 1074; 1075; 1076; 1079; 1080; 1081; 1083; 1084; 1085; 1086; 1087; 1089; 1092; 1093; 1096; 1099; 1100; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1107; 1108; 1109; 1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1118; 1119; 1120; 1121; 1127; 1129; 1132; 1133; 1136; 1137; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1150; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1159; 1160; 1161; 1162; 1163; 1164; 1165; 1166; 1167; 1169; 1170; 1171; 1172; 1173; 1174; 1175; 1179; 1180; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189; 1190; 1191; 1192; 1193; 1194; 1197; 1198; 1199; 1200; 1201; 1202; 1203; 1204; 1205; 1206; 1207; 1212; 1213; 1214; 1215; 1216; 1217; 1218; 1219; 1220; 1221; 1222; 1223; 1224; 1225; 1226; 1227; 1228; 1229; 1230; 1231; 1232; 1233; 1234; 1235; 1236; 1237; 1238; 1239; 1240).

6. Per quanto non specificato si applicano le definizioni dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e le disposizioni specifiche degli articoli pertinenti di detto Regolamento, richiamati nelle tabelle incluse nel presente articolo.
7. La Regione Emilia-Romagna sostiene gli interventi di cui al presente articolo attraverso agevolazioni alle imprese sotto forma di contributi in conto capitale.

Art. 23. Tipologia di spese ammissibili

1. Elenco delle tipologie di spese ammissibili

Finalità dell'aiuto	Spese ammissibili
<p>A Investimenti in infrastrutture di ricerca (Art 26 GBER)</p>	<p>a. Impianti strettamente funzionali alle attività di ricerca dell'infrastruttura;</p> <p>b. Attrezzature</p> <p>c. Programmi informatici</p> <p>d. Brevetti</p> <p>e. Licenze</p> <p>f. Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie*</p> <p>*il know-how e le conoscenze tecniche non brevettate sono da considerare come e immobilizzazioni immateriali e quindi saranno ritenute ammissibili e rendicontabili solo se contabilizzate come tali.</p>

B Attività di ricerca e sviluppo (Art 25 GBER)

- a. Spese per nuovo personale di ricerca, con contratto a tempo indeterminato, assunto dopo la presentazione della domanda, in possesso di laurea magistrale in materie tecnico scientifiche. Saranno ammesse anche lauree magistrali in altri indirizzi purché risulti evidente la connessione all'attività di ricerca prevista*;
- b. Spese per personale adibito ad attività di ricerca, progettazione, sperimentazione ed in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca e sperimentazione). Non sono ammissibili le spese per il personale adibito a funzioni di tipo amministrativo, commerciale, di magazzino e di segreteria. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Nel caso l'azienda beneficiaria faccia parte di un gruppo, questa può utilizzare il personale di ricerca di un'altra azienda del gruppo, purché tale costo sia fatturato all'azienda beneficiaria e comunque valorizzato al costo orario senza margine aziendale come per il personale dipendente sopra definito. L'utilizzo da parte del beneficiario di personale fornito da aziende appartenenti al suo stesso Gruppo concorre al calcolo della quota massima di spese infragruppo individuate al successivo punto 2 del presente articolo. La presente tipologia di spesa è ammissibile nella misura massima del 30% della somma delle spese di cui al punto d), punto e) e punto f)*;
- c. Spese per il personale adibito a funzioni di produzione, o personale di ricerca non laureato o con esperienza inferiore a 10 anni. Sono ammissibili esclusivamente i costi per il personale dipendente (a tempo indeterminato o determinato). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 25% della spesa indicata al precedente punto b)*;
- d. Spese per l'acquisto o locazione di strumenti e impianti, incluso software specialistico, di nuova fabbricazione e necessari alla realizzazione del progetto e non riferibili al normale funzionamento del ciclo produttivo. Tali spese sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento (o al costo della locazione) per la durata del progetto, e in proporzione all'uso effettivo delle attrezzature nell'ambito del progetto. Sono ammissibili unicamente attrezzature il cui costo unitario sia superiore a 500,00 €;
- e. Spese per l'acquisizione di servizi ad alto contenuto di ricerca scientifica e tecnologica, le competenze tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da soggetti esterni, utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato, le spese per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova. Non sono ammesse le consulenze a carattere ordinario di tipo fiscale, legale, amministrativo, contabile, o chiaramente legate alla industrializzazione, al marketing e alla comunicazione;
- f. Spese sostenute per la costruzione di macchinari prototipali fisicamente riscontrabili (impianti pilota, macchinari, robot, linee produttive sperimentali). In questa voce sono inclusi componenti, semilavorati, materiali commerciali, e loro lavorazioni tutti riferiti alla costruzione di tali prototipi e/o impianti pilota, nella misura massima del 20% della somma spese di cui al punto a), punto c), punto d), punto e). Tali spese, data la loro natura, si riferiscono unicamente ad attività di sviluppo sperimentale. Sono comunque esclusi i costi dei materiali

minuti necessari per la funzionalità operativa, quali, a titolo esemplificativo, attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, e comunque componenti, semilavorati, materiali commerciali il cui costo unitario sia inferiore a 100,00 euro;

- g. **Spese generali**, calcolate nella misura forfettaria del 15% del totale delle spese da a), b), c).

**Il costo orario del personale dipendente dovrà essere calcolato dividendo per 1.720 ore i più recenti costi annui lordi per l'impiego documentati per le persone che lavorano a tempo pieno, o per la quota proporzionale corrispondente di 1 720 ore, per le persone che lavorano a tempo parziale. Per il calcolo del costo orario dovranno considerarsi la retribuzione annua lorda a cui sommare contributi di legge o contrattuali (inclusa l'IRAP se dovuta), il TFR e le rivalutazioni. Sono esclusi: fiscalizzazioni*

- *fringe benefits (al lordo dei contributi)*
- *straordinari e trasferte, al lordo dei contributi*
- *indennità di straordinario, mensa, trasferta ecc.*
- *elargizioni ad personam una tantum*
- *altro da detrarre (ad es. emolumenti per arretrati).*

Il costo orario, relativo all'addetto rendicontato, così calcolato, dovrà rimanere invariato per tutta la durata del progetto, ovvero non potranno essere considerati incrementi stipendiali.

In fase di verifica della documentazione rendicontativa allegata alla richiesta di pagamento della 1° quota di contributo verrà verificato il rispetto dei massimali previsti per le spese di cui ai punti B), C) e F); in presenza di una tipologia di spesa ammissibile che superi i massimali richiamati di oltre il 25%, ma che rientri comunque entro l'importo ammesso in fase di valutazione del progetto, si posticiperà l'erogazione del contributo relativo alla quota eccedente tale 25% subordinandola alle verifiche previste dal Bando, dall'Accordo e dalle Linee guida.

<p>C Formazione Art 31 GBER</p>	<p>le spese ammissibili sono quelle previste dal regime di aiuti istituito con Delibera di Giunta regionale. n. 1029 del 20/06/2022 – in conformità a quanto disposto dall’art. 31.3 del Regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
<p>D Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili Art. 41 GBER</p>	<p>a. Impianti (comprese le opere accessorie) e attrezzature destinati all’intervento specifico e volti a adattare i metodi di produzione; b. Programmi informatici (connessi all’intervento agevolabile); c. Brevetti; d. Licenze; e. Know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi</p>
<p>E *Investimenti delle PMI e/o nelle aree assistite Artt. 14 17 GBER</p>	<p>Sono ammissibili le spese per l’acquisto di beni materiali e/o immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” come individuati negli elenchi di cui all’Allegato A e all’allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232. I Beni devono essere afferenti alle seguenti tecnologie abilitanti individuate e descritte all’Allegato 2 del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2019⁷, rinvenibile al seguente link: https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_10_2019_WEB.pdf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Advanced manufacturing solutions • Additive manufacturing • Realtà aumentata • Simulation • Integrazione orizzontale e verticale • Internet of things e Industrial internet • Cloud • Cybersecurity • Big data e Analytics <p>i soggetti beneficiari saranno tenuti altresì a produrre in fase di rendicontazione una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali da cui risulti che i beni oggetto di agevolazione possiedono le caratteristiche tecniche, tali da poter essere inclusi negli elenchi di cui ai citati Allegati A e B L. n. 232 del 2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p>

2. Le spese fatturate all’impresa beneficiaria da società dello stesso gruppo, o comunque tra loro collegate o controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, saranno ritenute ammissibili **nel limite massimo del 20% del valore ammesso del singolo progetto**. In fase di rendicontazione, tali spese potranno essere ammesse, entro il suddetto limite, qualora sia possibile dimostrare che le medesime spese sono afferenti a beni, servizi e/o prestazioni la cui fornitura da soggetti diversi da quelli appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale risulterebbe diseconomica o non conforme alle esigenze progettuali, oppure il beneficiario specifichi puntualmente gli elementi sostanziali che hanno determinato la scelta del fornitore. In ogni caso il beneficiario, su richiesta eventuale della Regione, dovrà essere in grado di dimostrare che tali beni, forniture e/o prestazioni sono state fatturate al valore di costo e senza margine

⁷ Il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2019 è rinvenibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM_30_10_2019_WEB.pdf

commerciale. La Regione, inoltre, potrà richiedere attestazione fornita da un professionista esterno all'impresa beneficiaria, che valuti e dichiari la pertinenza, congruità e mancata applicazione della marginalità commerciale ai costi afferenti alla fornitura rendicontata.

3. In fase di istruttoria della richiesta di erogazione dei contributi concessi, l'ammissibilità delle spese di cui al punto 1 del presente articolo sarà valutata ai sensi delle linee guida in materia di ammissibilità dei costi e modalità di rendicontazione per i progetti che saranno adottate dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 24. Pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli art. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e in conformità a quanto previsto dall'Art. 9 del GBER.

Art. 25. Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (verifica aggiornamento nella LG Bandi)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e successive modifiche e integrazioni la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10 della presente informativa, alla regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello Urp.

L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali, di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) Del REG (UE) 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- assegnazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (e/o vantaggi di ogni altro genere) alle imprese di cui al Bando denominato **Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese - Bando 2022 in attuazione dell'art. 6 LR 14/2014;**
- attribuzione di corrispettivi e dei compensi (e/o vantaggi di ogni altro genere) a persone, professionisti, imprese ed enti privati di cui al Bando sopracitato
- pubblicazione dei dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
- trattamento dei dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
- organizzazione di eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali sono oggetto di diffusione ai sensi della Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013" (Determinazione 2235/22)

Si informa, inoltre, che nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) 1303/2013, l'Autorità di Gestione del POR FESR/obi 2014-2020, ha introdotto l'utilizzo di Arachne, uno strumento informatico di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione Europea e messo a disposizione degli Stati Membri.

Lo strumento funziona attraverso l'elaborazione di dati interni ed esterni al programma Operativo: i dati interni sono costituiti dalle informazioni caricate dall'AdG sul sistema di monitoraggio, i dati esterni sono forniti da due banche dati che contengono informazioni pubbliche relative a: dati finanziari, relazioni societarie, elenchi di eventuali attività illecite e sanzioni collegate a persone o imprese coinvolte nei finanziamenti del POR FESR, elenchi di persone politicamente esposte.

Il trattamento dei dati esterni rientra nel campo di applicazione dell'art. 11 del Regolamento (UE) 2018/1725 e sarà utilizzato esclusivamente al fine di individuare i rischi di frode e le irregolarità a livello di beneficiari, contraenti, contratti e progetti, sia in fase di approvazione del progetto sia nelle fasi di attuazione dello stesso.

Le elaborazioni fornite dal sistema Arachne, finalizzate al calcolo del rischio, saranno soggette ai vincoli di protezione dei dati e non saranno pubblicate né dall'Autorità di Gestione né dai Servizi della Commissione Europea.

Si invitano i beneficiari ad approfondire le finalità e le procedure di utilizzo del sistema informatico Arachne consultando il sito: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=it>

Per una descrizione sintetica di Arachne si veda il documento "Carta per l'introduzione e l'applicazione dello strumento di valutazione del rischio Arachne nelle verifiche di gestione"

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di effettuare la concessione del contributo previsto dal presente bando.

Art. 26. Obblighi in materia di informazione, comunicazione e indicatori di monitoraggio ambientale e delle attività

1. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal presente Bando sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi in materia di informazione e comunicazione:

- a) Informano il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente bando e dichiarano, nelle attività di comunicazione, che il progetto stesso è stato cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, anche utilizzando il logo della Regione Emilia-Romagna che può essere richiesto al Settore Attrattività, internazionalizzazione, ricerca della Regione;
 - b) espongono un manifesto con il logo della Regione Emilia-Romagna entro 3 mesi dal completamento del progetto;
 - c) producono, entro tre mesi dal completamento del programma, materiale divulgativo contenente le caratteristiche e gli esiti del programma di investimento e dei progetti cofinanziati dalla Regione, tale materiale potrà essere utilizzato dalla Regione per proprie attività di comunicazione.
2. Qualora il programma di investimento ammesso sia cofinanziato con risorse afferenti alla programmazione PR FESR 2021-2027, saranno comunicate dalla Regione ai beneficiari eventuali ulteriori obblighi in materia di comunicazione finalizzati ad ottemperare ai regolamenti soggiacenti al Fondo.
 3. Ai beneficiari sarà richiesto di fornire le informazioni rispondenti agli indicatori di monitoraggio ambientale e delle attività elaborati dalla Regione e comunicati alle imprese.

Allegato 1. Schema di Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle Imprese
(Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6)

Sottoscritto digitalmente

Tra:

la Regione Emilia-Romagna, via Aldo Moro 52, 40127 Bologna (qui di seguito "Regione");

e

la Società _____ (qui di seguito "Impresa") con sede legale in _____, capitale sociale versato euro _____ Partita IVA _____ e Codice Fiscale n. _____. Iscritta al Registro delle Imprese di _____;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Regionale (di seguito "Giunta") n. _____, è stato approvato il Bando in attuazione dell'art. 6 della L.R. 14/2014 "Accordi regionali per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese";
- il Bando invitava le imprese con significativi programmi di investimento nella regione Emilia-Romagna a presentare proposte comprendenti la descrizione e l'impatto dell'investimento stesso, nonché progetti finanziabili ai sensi della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato e in particolare del Reg. (UE) 651 del 2014 (i cui principi si intendono qui interamente richiamati), in materia di realizzazione infrastrutture di ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, nuovi investimenti, investimenti energetico-ambientali, formazione e occupazione. Il Bando stabiliva inoltre che, a seguito di una procedura valutativa, la Giunta approvasse l'elenco dei programmi ammessi a finanziamento delegando il Responsabile del Settore Attrattività, Internazionalizzazione, Ricerca all'approvazione e stipula dei singoli accordi

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, con il presente Accordo si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo. In caso di contrasto tra quanto previsto nel presente Accordo e quanto previsto negli allegati, prevale il primo.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione del **Programma** di investimento promosso dall'Impresa, approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. _____, suddiviso nei singoli progetti di dettaglio elencati nella successiva tabella "Progetti oggetto del programma".
2. L'Accordo individua le modalità e i tempi per la realizzazione e il finanziamento del Programma di investimento presso l'unità locale produttiva dell'azienda nel territorio della Regione Emilia-Romagna, individuata a _____.
3. Il Programma di investimento è parte di un "investimento complessivo industriale" che l'Impresa si è impegnata a realizzare per un valore totale (riferito a tutte le spese, anche quelle non agevolabili) pari a euro _____.

4. Lo scopo del Programma, denominato _____ è quello di realizzare i progetti di cui alla tabella “progetti oggetto dell’Accordo”, con l’impegno vincolante di generare una occupazione addizionale in Emilia-Romagna entro l’anno a regime pari a n. _____ addetti a tempo indeterminato e impiegati a tempo pieno presso l’unità locale produttiva sede dell’investimento, di cui n. _____ in possesso di diploma di laurea o titoli superiori, secondo il seguente piano occupazionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 2.2 del bando:

periodo di riferimento	Addetti a tempo pieno e indeterminato assunti	
	Totali	Di cui laureati
Data di approvazione del bando – dicembre 2022		
gennaio 2023- dicembre 2023		
Gennaio 2024- dicembre 2024		
12 mesi successivi al completamento del programma		
Totale		

5. L’occupazione addizionale è il numero totale dei nuovi addetti, assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato, creati nell’unità locale nei 12 mesi dell’anno a regime rispetto a quelli già attivi alle dipendenze dell’impresa beneficiaria in Emilia-Romagna al _____, data della delibera di approvazione del Bando _____; l’occupazione creata, in ogni caso, deve essere incrementale rispetto ad altri interventi agevolati ai sensi della Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art. 6 eventualmente in essere.
6. Il trasferimento di dipendenti tra imprese che, alla data della delibera di approvazione del bando, secondo quanto stabilito dall’art. 2359 del Codice civile, sono già tra loro controllate o collegate non partecipa al raggiungimento dell’impatto occupazionale.
7. Per anno a regime si intende il periodo di 12 mesi successivi alla data di completamento del programma di investimento.

TABELLA “Progetti oggetto del programma di investimento” (nel testo di Accordo che sarà sottoposto a sottoscrizione verranno indicati gli importi suddivisi per entità dell’intensità massima delle spese relativamente ad ogni categoria di aiuto)

	Tipologia di intervento/progetto	Investimento ammissibile (Euro)*	Contributo regionale massimo concedibile (Euro)*	Da realizzarsi entro GG/MM/AA
A	Investimenti per le infrastrutture di ricerca			
	Totale investimenti per le infrastrutture di ricerca			
B	Progetti di Ricerca e Sviluppo			
	Totale Progetti di Ricerca e Sviluppo			

	Tipologia di intervento/progetto	Investimento ammissibile (Euro)*	Contributo regionale massimo concedibile (Euro)*	Da realizzarsi entro GG/MM/AA
C	Progetti di Formazione e accompagnamento			
	Totale progetti di formazione e accompagnamento			
D	Aiuti per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili			
	Totale Aiuti per la tutela dell'ambiente per interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili			
E	Aiuti agli investimenti nelle aree assistite			
	Totale aiuti agli investimenti nelle aree assistite			
	Aiuti agli investimenti delle PMI.			
	Totale Aiuti agli investimenti delle PMI			
	Totale progetti			

* dati riferiti alla delibera di Giunta n. _____ e successive integrazioni.

Ove presenti, le collaborazioni con le imprese locali e le ricadute tecnologiche sono riportate nei progetti di dettaglio eventualmente allegati.

Articolo 3

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

1. L'Impresa si impegna nei confronti della Regione a:
 - a. realizzare il piano occupazionale proposto, di cui all'articolo precedente, pena la revoca totale o parziale del contributo in caso di raggiungimento di una occupazione inferiore rispetto a quella prevista, secondo quanto stabilito dal Bando all'art.16, e mantenere il piano occupazionale per almeno 5 anni dalla data del completamento del Programma (intendendo per completamento la data del titolo di spesa afferente all'ultima spesa ammissibile sostenuta, tale data dovrà in ogni caso rispettare i termini previsti dall'art. 2.7 del bando);
 - b. realizzare i singoli progetti che compongono il programma di investimento secondo quanto descritto nei "progetti di dettaglio", trasmessi dall'impresa e acquisiti agli atti dalla Regione con protocollo _____, così come, eventualmente, rimodulati a seguito della valutazione degli stessi e comunicati all'impresa;

- c. attenersi alle prescrizioni trasmesse a seguito della valutazione, la cui presa d'atto è stata acquisita dalla Regione con protocollo _____;
- d. attenersi, nell'attuazione dei singoli progetti, ai dettagli realizzativi di cui alla comunicazione trasmessa alla Regione il _____ e acquisita agli atti con protocollo _____
- e. terminare il Programma di investimento oggetto di contributo entro il 31 dicembre 2024, fatta salva la possibilità per l'impresa di richiedere una proroga nei termini e nelle modalità previste dall'art. 2.7 e 2.8 del bando. Il programma si intende completato secondo la definizione di completamento di cui all'art. 21 del Bando.
- f. presentare, con riferimento ai progetti di formazione e occupazione, le operazioni di dettaglio rispetto di quanto previsto dalle procedure per il finanziamento;
- g. qualora abbia richiesto e ottenuto incentivi per l'infrastruttura di ricerca (progetti tipologia A):
- attivare minimo n. 2 accordi con Università e/o Enti di ricerca entro il 15 del mese di febbraio 2024, ovvero entro il termine previsto dall' art.15 del bando per la presentazione della prima rendicontazione. Tali accordi devono caratterizzarsi per i seguenti elementi minimi: natura della collaborazione scientifica e attività previste (che dovranno essere coerenti con i servizi che l'infrastruttura di ricerca si propone di offrire), durata, oneri finanziari, altri oneri derivanti dalle previsioni dell'Accordo;
 - a partire dal 24° mese dalla data di avvio del Programma di investimenti, comunicare di aver adottato un mansionario di gestione, le attività di *marketing* e promozione e le altre soluzioni adottate al fine di rendere la struttura fruibile anche da soggetti terzi come richiesto dal bando in applicazione di quanto previsto all'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER);
 - documentare entro il termine dell'anno a regime, che una parte del fatturato riveniente dai servizi dell'infrastruttura dipende dall'utilizzo della stessa da parte di altri soggetti a riprova del rispetto della normativa di riferimento e secondo quanto previsto dal mansionario di cui al precedente paragrafo;
 - adottare una contabilità separata e dedicata per i servizi resi dall'infrastruttura, al fine di dimostrare con chiarezza l'autonomia della stessa anche sotto il profilo gestionale (in termini di unità di *business*) rispetto al resto delle attività dell'azienda;
 - attenersi a quanto previsto all'art. 26 "Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca" del REG (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 (GBER),
- h. prendere piena conoscenza delle linee guida relative alle modalità di pagamento ammissibili e alle procedure di rendicontazione dei progetti di cui all'art. 14.1 del bando, e di rispettarne le disposizioni e utilizzare la modulistica in esso prevista, in particolare per:
- trasmettere entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno di realizzazione del programma di investimenti, una relazione generale sullo stato d'avanzamento del Programma complessivo, relativa alla realizzazione degli interventi e all'andamento del piano occupazionale e della spesa nel semestre precedente, oltre che tutte le ulteriori informazioni e la documentazione eventualmente richieste dalla Regione Emilia-Romagna anche in diversi momenti;
 - trasmettere le relazioni e le rendicontazioni dei singoli progetti, accompagnate dalla documentazione attestante le spese sostenute e quietanzate e l'avanzamento del piano occupazionale secondo le modalità previste dall'art. 14 e dall'art. 15 del Bando;
- i. comunicare tempestivamente alla Regione Emilia-Romagna ogni evento di natura economica, giuridica o tecnologica che possa condizionare le condizioni oggettive e soggettive per la realizzazione del Programma di investimento e dei singoli progetti o eventuali modifiche degli stessi;
- j. mantenere i vincoli in ordine alla destinazione d'uso degli immobili e rispettare le vigenti norme in materia di edilizia e urbanistica e di salvaguardia dell'ambiente e osservare nei confronti dei

lavoratori dipendenti i contratti di lavoro e le normative sulla tutela della sicurezza del lavoro e la prevenzione degli infortuni;

- k. mantenere il luogo di realizzazione dell'investimento o di svolgimento del programma in quello indicato all'art. 2 del presente Accordo e comunque entro il territorio regionale;
 - l. consentire alla Regione Emilia-Romagna di espletare tutte le eventuali procedure di verifica in corso d'opera sulla realizzazione dell'intervento e del Programma, comprese eventuali visite *in situ*;
 - m. assumere qualsiasi onere in conseguenza di atti o fatti che provochino danni ai terzi in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Programma;
 - n. restituire i contributi erogati nei casi di revoca o di risoluzione dell'Accordo come previsti dall'art.6 del presente accordo;
 - o. conservare per 5 anni, fatti salvi diversi obblighi legati alla normativa relativa agli Aiuti di Stato, la documentazione i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione dei costi e delle spese relative al progetto, con decorrenza della data di rendicontazione agli effetti di erogazione del contributo;
 - p. ottemperare agli obblighi di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e successive modifiche, all'art. 1 comma 125-quinquies. In particolare, deve dare conto del contributo che sarà introitato in esecuzione del presente Accordo tramite la pubblicazione, di quanto percepito, con specifiche indicazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione è quello previsto dalla normativa civilistica per la redazione dei bilanci;
 - q. contribuire, conformemente a quanto previsto dal programma presentato, al raggiungimento degli obiettivi ambientali identificati all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 e si impegna a rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo contro l'ambiente" (principio DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.
2. La Regione Emilia-Romagna si impegna a:
- a. provvedere all'erogazione delle agevolazioni approvate con deliberazione di Giunta n. _____ per l'ammontare complessivo di Euro _____, come previsto dai Progetti di dettaglio, tenuto conto dell'esito della valutazione degli stessi. Tali agevolazioni saranno erogate secondo le modalità previste dall'art. 14 e dall'art. 15 del bando, a seguito della verifica del rispetto del piano occupazionale di cui al precedente art. 2 e delle disposizioni dell'art. 2.2 del Bando, dell'esame sulla rendicontazione presentata ai sensi delle Linee guida previste dal Bando e nei tempi in esso previsti, presso il conto corrente bancario indicato dal soggetto beneficiario. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato comune e se lo stesso, pertanto, abbia ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea come illegali o incompatibili (C.D. CLAUSOLA DEGGENDORF). Qualora venga accertata la presenza di un ordine di recupero non seguita da una effettiva restituzione dell'aiuto illegale si procederà alla interruzione della liquidazione del contributo sino alla data dell'avvenuta restituzione;
 - b. approvare le procedure per il finanziamento dei progetti di formazione nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti;
 - c. espletare eventuali attività e adottare i provvedimenti ulteriori del caso di propria competenza e facilitare l'individuazione di modalità di coordinamento per agevolare le relazioni tra impresa e gli enti locali eventualmente coinvolti al fine di garantire la corretta realizzazione del Programma nei tempi pianificati;

- d. favorire l'adesione dell'impresa alle iniziative di organizzazione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, anche al fine di massimizzare la partecipazione di soggetti regionali ai finanziamenti, alle reti e piattaforme nazionali ed europee per la ricerca e l'innovazione, nonché a programmi di promozione internazionale del sistema produttivo regionale nelle sue principali vocazioni, prioritariamente identificate nella Strategia Regionale di Specializzazione.

Articolo 4

Gestione dell'Accordo e variazioni

1. L'impatto occupazionale si intende raggiunto se, all'esito della verifica che verrà effettuata a conclusione dell'anno a regime, o precedentemente, qualora l'impresa beneficiaria anticipi la conclusione del piano occupazionale, verranno rispettati gli obiettivi occupazionali previsti dalla tabella riportata all' art. 2 del presente accordo calcolati secondo le modalità esplicitate all'art. 21.5 del Bando.
2. Tutte le variazioni che comportino modifiche sostanziali agli impegni di cui all'art. 3.1 del presente Accordo dovranno essere autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna, previa comunicazione da parte dell'Impresa, anche qualora non comportino variazioni di spesa o del termine di conclusione del programma o dei singoli progetti. Le richieste di variazione devono essere comunicate formalmente alla Regione Emilia-Romagna **almeno 60 giorni** prima che siano effettuate dal soggetto proponente, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione regionale.
3. La Regione si riserva la facoltà di autorizzare le variazioni richieste, previa verifica del mantenimento degli obiettivi originari e dell'impianto complessivo dei singoli progetti, dandone comunicazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo richiesta di integrazioni.
4. I singoli progetti per la realizzazione di infrastrutture di ricerca, progetti di ricerca e sviluppo, investimenti energetico-ambientali, formazione, e investimenti produttivi andranno realizzati e rendicontati singolarmente, secondo le disposizioni delle Linee guida di cui all'art. 14.1 del Bando. Eventuale revoca parziale, rinuncia parziale, rideterminazione del *budget* di singoli progetti non inficeranno la validità dell'Accordo sempre che non si verifichino le circostanze di cui al successivo art. 6.2.k. L'entità dell'investimento del singolo progetto può variare nei limiti previsti dal bando in argomento senza determinare conseguenze sulla validità dell'Accordo a condizione che vengano mantenuti gli obiettivi progettuali, quelli occupazionali e l'impianto complessivo delle attività progettuali.
5. Qualora, relativamente a uno o più progetti, in presenza di una spesa ammissibile inferiore a quella approvata, il relativo contributo ecceda i massimali o i livelli di intensità previsti dal bando, si provvederà ad una sua rideterminazione al fine di riportarlo entro i limiti. Una spesa effettiva documentata superiore all'importo ammesso non determinerà l'incremento del contributo concesso.
6. Operazioni di carattere societario riguardanti il soggetto beneficiario comportanti fusioni, scorpori, cessioni di azienda o di rami aziendali, trasferimenti di parti di attività o di beni strumentali agevolati, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, dovranno essere comunicate alla Regione e potranno comportare la revoca qualora compromettano, prima della conclusione dell'investimento, l'ammissibilità al Bando, secondo i requisiti soggettivi previsti per i soggetti beneficiari, o quando evidenzino, anche dopo il completamento dell'investimento, una avvenuta elusione dei vincoli di ammissibilità attraverso una modifica artificiosa della natura giuridica del soggetto, della sua catena di controllo, delle sue dimensioni o della sede di origine del soggetto beneficiario.

Articolo 5

Monitoraggio e Controlli

1. Durante la realizzazione del Programma, la Regione potrà effettuare, eventualmente anche presso soggetti terzi, un'attività di monitoraggio informativo sulle attività del Programma, volto a verificare lo stato di avanzamento del Programma e il rispetto degli impegni assunti dall'Impresa. Oltre agli indicatori e alle scadenze indicate nelle regole di rendicontazione, la Regione potrà sempre e comunque effettuare monitoraggi anche senza preavviso, in particolare sullo stato di acquisizione di autorizzazioni amministrative necessarie al completamento del Programma e sulla composizione professionale del personale assunto.
2. La Regione Emilia-Romagna effettua verifiche e controlli sugli investimenti e sull'adempimento degli impegni sottoscritti, allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti d'accesso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari, lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento degli obblighi, dei vincoli e delle prescrizioni derivanti dalla normativa vigente, dalla scheda tecnica e dal medesimo Accordo.
3. L'impresa beneficiaria è tenuta a fornire alla Regione o ad altri soggetti da essa incaricati tutte le informazioni, i dati e i rapporti tecnici richiesti al fine di assicurare il monitoraggio del Programma e la verifica di tutte le autocertificazioni fornite.
4. Le modalità di svolgimento dei controlli sono stabilite dalle strutture regionali competenti in materia. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale della Regione o ad altri soggetti da essa incaricati l'accesso ed i controlli relativi all'esecuzione dell'intervento oggetto del contributo nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica e contabile.
5. La Regione si riserva la facoltà di effettuare nei cinque anni successivi alla erogazione del saldo, sopralluoghi ispettivi, anche a campione, al fine di verificare il rispetto e il mantenimento delle condizioni e dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni e la conformità degli interventi realizzati rispetto al Programma ammesso a contributo.
6. Durante la realizzazione del Programma e del progetto specifico e successivamente al completamento dello stesso, la Regione potrà effettuare controlli presso l'impresa ed eventualmente anche presso soggetti terzi, volti ad accertare in particolare:
 - a. il rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari nel presente Accordo;
 - b. l'ammontare, alla data della richiesta di erogazione, delle spese sostenute;
 - c. la veridicità dei dati forniti dal beneficiario in sede di rendicontazione, richiesta di erogazione e monitoraggio;
 - d. la congruità e la pertinenza delle spese sostenute, distinte per capitoli di spesa ed il relativo importo. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento dovranno essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Programma alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto;
 - e. la conformità delle opere murarie alle eventuali autorizzazioni amministrative e la funzionalità degli impianti realizzati;
 - f. i livelli occupazioni generati tramite il Programma agevolato;
 - g. le eventuali riduzioni o scostamenti dei progetti componenti il Programma agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale del Programma stesso;
 - h. il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza in merito al ricevimento di erogazioni pubbliche previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies.

Articolo 6

Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi

1. Il presente accordo si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai

benefici economici previsti dal programma e l'obbligo di restituzione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.

2. I casi di **revoca totale** del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione dell'accordo, sono:
- a. qualora il beneficiario rifiuti di sottoscrivere l'Accordo il cui schema è contenuto nell'Allegato 1 parte integrante del Bando, ovvero non proceda alla sua sottoscrizione entro i termini previsti dall'art. 13.1 e 13.2;
 - b. qualora siano venuti meno il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo ed elencati al precedente art. 4 e/o i requisiti di ammissibilità richiesti per la firma dell'Accordo, secondo quanto all'Art. 3. del Bando;
 - c. nel caso di mancato avvio del Programma
 - d. nel caso di interruzione del programma, qualora questo dipenda da fatti addebitabili al beneficiario;
 - e. nel caso di rinuncia, da parte del beneficiario, alle agevolazioni, per cause non direttamente imputabili alla volontà del beneficiario stesso;
 - f. qualora il beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
 - g. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
 - h. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti l'Accordo, ove non autorizzati dalla Regione;
 - i. qualora si determini per il beneficiario l'impossibilità ad avviare o completare il programma di investimenti anche a causa di protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
 - j. qualora il luogo di realizzazione del Programma e/o del singolo intervento sia diverso da quello indicato e non rientri tra quelli compresi nel territorio in relazione al quale l'agevolazione può essere concessa;
 - k. nel caso in cui, a seguito di revoca di uno dei progetti per i quali si è concesso un contributo, dalla verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco venisse accertato o riconosciuto, per gli interventi per i quali si è concesso un contributo, un importo di spese ammissibili del Programma inferiore al 70% di quelle ammesse con deliberazione n_____, fatte salve le variazioni approvate ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo e art 17 del Bando;
 - l. in caso di alterazione del vincolo di destinazione d'uso, di cessazione o trasferimento dell'unità produttiva od operativa che ha beneficiato dell'intervento regionale, prima dei 5 anni dalla data di erogazione finale del contributo;
 - m. nel caso in cui il beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 5 dell'Accordo;
 - n. nei casi di mancata restituzione dei contributi revocati per i singoli progetti, fatto salvo quanto stabilito dalle Linee Guida di cui all'art. 14.1 del bando;
 - o. qualora entro i termini previsti dall'art. 2.7 del Bando per il completamento del programma, ovvero entro il 31/12/2024, termine eventualmente prorogabile di 12 mesi secondo le modalità previste al medesimo art. 2.7, il beneficiario non abbia raggiunto almeno il 60% delle assunzioni previste dal piano occupazionale;
 - p. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo con uno scostamento superiore al 50%;
 - q. in tutti i casi di variazioni del programma per cui non è stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 4 dell'Accordo, comprese le operazioni straordinarie di impresa;
 - r. in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla L. 124/2017 e ss.mm.ii. "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" all'art.1 comma 125-quinquies;
 - s. in tutti i casi non esplicitamente richiamati dal presente elenco, ma previsti dal Bando e/o dall'Accordo.

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo

intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.

Non determinano la risoluzione dell'accordo i casi di revoca parziale del contributo. Tali casi di revoca parziale sono:

- a. qualora la realizzazione del singolo progetto avvenga in maniera e/o misura totalmente o parzialmente difforme da quanto approvato, salvo quanto previsto in tema di varianti;
- b. nel caso in cui i beni acquistati o realizzati con l'intervento finanziario della Regione siano alienati, ceduti o distratti prima dei termini prescritti;
- c. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 5 anche successivi al completamento del Programma, relativamente alla quota di agevolazione che si riferisce alle spese risultate non ammissibili in seguito ai controlli stessi;
- d. qualora, con riferimento ai progetti tipologia A) – infrastrutture di ricerca, il beneficiario non abbia provveduto all'attivazione di minimo n. 2 accordi con Università e/o Enti di ricerca entro i termini previsti per la presentazione il primo stato di avanzamento, ossia entro il 15 del mese di febbraio, 2024 si provvederà alla revoca del contributo concesso a valere sulla specifica tipologia progettuale;
- e. nel caso in cui, a seguito della verifica delle rendicontazioni o di verifiche in loco, venisse accertato o riconosciuto, per uno dei progetti per i quali si è concesso un contributo, un importo di spese ammissibili inferiore al 70% di quelle ammesse si provvederà alla revoca del contributo relativo al progetto per il quale si è riscontrata la minore spesa.
- f. nel caso in cui nei 5 anni successivi al completamento del Programma, il beneficiario, per un periodo superiore a 18 mesi continuativi, abbia livelli occupazionali inferiori a quelli previsti nell'Accordo con uno scostamento fino al 50%. La revoca parziale del contributo concesso su tutti i progetti sarà proporzionale allo scostamento, così calcolato:

$$\begin{array}{ccccccc} & & & n^{\circ} \text{ di addetti} & & N^{\circ} \text{ di addetti} & \\ & & & \text{previsti dal} & & \text{mancanti al} & \\ \text{entità} & = & \text{contribut} & / & & \text{raggiungimento} & \\ \text{della} & & \text{o} & \text{piano} & \times & \text{degli obiettivi} & \\ \text{revoca} & = & \text{concesso} & \text{occupazionale} & & \text{occupazionali)} & \\ & & & \text{e} & & & \end{array}$$

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:

- a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di immediata restituzione dell'ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto;
- b. il beneficiario sarà tenuto alla parziale restituzione dell'ammontare del contributo a fondo perduto già erogato in proporzione all'entità della revoca;
- c. il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo erogato fino al momento della revoca, maggiorato degli interessi al tasso di legge, calcolati ai sensi del comma 4, Art. 9, D.lgs. n. 123/98, maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento del contributo medesimo e quella della sua totale restituzione alla Regione.

Articolo 7

Divieto di cumulo delle agevolazioni

I contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili, per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa, con altri regimi di aiuto, e con le agevolazioni concesse a titolo "de minimis".

Articolo 8

Imposte e tasse

Tutte le imposte e tasse conseguenti, anche in futuro, al presente Accordo, compresa la sua eventuale registrazione, restano ad esclusivo carico dell'impresa, che può richiedere, fin d'ora, l'applicazione di tutte le eventuali disposizioni legislative di favore.

Articolo 9
Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha durata fino allo scadere del quinto anno dal completamento del programma, dove per completamento del programma si intende quanto definito all'art. 21.4 del Bando.

Articolo 10
Foro competente

Ogni controversia derivante dal presente Accordo e, in particolare, quelle connesse alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Articolo 11
Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo e tutti i diritti ed obblighi ad esso preordinati, connessi e conseguenti potranno essere ceduti a terzi solamente previa espressa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna. Fuori da queste modalità, l'Accordo, nonché i diritti e gli obblighi di cui al primo periodo non potranno essere ceduti, a qualsiasi titolo, neanche parzialmente, pena la risoluzione dell'Accordo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa comunque riferimento al Bando in attuazione dell'Art. 6 della L.R. n. 14/2014, rubricato come " *ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA. ACCORDI REGIONALI DI INSEDIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE*

BANDO 2022 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 6 LR 14 /2014" approvato con deliberazione di Giunta regionale _____

REGIONE EMILIA-ROMAGNA *Sottoscritto digitalmente*

IMPRESA *Sottoscritto digitalmente*

Le parti dichiarano di aver preso visione e di accettare tutte le clausole del presente Accordo ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. gli artt. 4 (Gestione dell'Accordo e variazioni), 6 (Risoluzione dell'Accordo e revoca dei contributi), 10 (Foro competente).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA *Sottoscritto digitalmente*

IMPRESA *Sottoscritto digitalmente*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Ruben Sacerdoti, Responsabile di SETTORE ATTRATTIVITA', INTERNAZIONALIZZAZIONE, RICERCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1138

IN FEDE

Ruben Sacerdoti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1138

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1098 del 04/07/2022

Seduta Num. 30

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi